



2017

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nelle sedute del 18 maggio 2017 e del 14 giugno 2017

DEFINIZIONI	3
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	3
INTRODUZIONE	4
CAPITOLO I – LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	5
I soggetti	5
Il principio di legalità	5
Fattispecie di reato	6
I criteri di imputazione	8
Valore esimente dei modelli di organizzazione, gestione e controllo	8
CAPITOLO II – LE SANZIONI	10
Vicende modificative dell'ente	11
Reati commessi all'estero	12
CAPITOLO III – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PROTOCOLLI	13
L'adozione del modello	13
Aggiornamenti del modello di organizzazione, gestione e controllo	14
CAPITOLO IV – DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	14
CAPITOLO V – MODELLO E SOCIETÀ CONTROLLATE	16
CAPITOLO VI – IL CODICE ETICO	17
CAPITOLO VII – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE	17
L'attività sociale di MM S.p.A. e la sua struttura	17
- L'attività sociale	17
- Le convenzioni	19
- Effetti sulla normativa penalistica	19
- La Struttura Organizzativa Aziendale	19
Le deleghe di poteri e di funzioni	21
L'amministrazione della società	22
Le direzioni aziendali	22
- Lo schema organizzativo	22
- Le posizioni organizzative e le responsabilità assegnate	22
- Le responsabilità comuni dei Direttori e dei responsabili di Funzione	22
CAPITOLO VIII – LE PROCEDURE OPERATIVE	23
CAPITOLO IX – IL SISTEMA SANZIONATORIO	23
Principi generali	23
Sanzioni per il personale dipendente non dirigente	25
Accertamento delle infrazioni	27
Sanzioni per i dirigenti	28
Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci	28
Misure nei confronti dell'organismo di vigilanza	28
Misure nei confronti dei consulenti e business partner	29
CAPITOLO X – L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
Funzione	29
Nomina dei membri dell'organismo di vigilanza	30
Requisiti di eleggibilità	30
Revoca, sostituzione, decadenza e recesso	31
Convocazione e svolgimento delle attività	32
Poteri	32
Flussi informativi da e verso l'organizzazione	33
CAPITOLO XI – PRESTAZIONI DA PARTE DI ALTRE SOCIETÀ	34

DEFINIZIONI

- Attività sensibili: sono le attività / processi di MM S.p.A. nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.
- Consulenti: sono i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto di MM S.p.A.
- D. Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- Destinatari: sono i soggetti obbligati ad osservare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e il Codice Etico.
- Dipendenti: sono i soggetti aventi con MM S.p.A. un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- Incaricato di un pubblico servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).
- Linee guida Confindustria: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato al marzo 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- Organi sociali: sono sia l’organo amministrativo che il Collegio Sindacale della Società.
- Organo amministrativo: la persona fisica o l’insieme di persone fisiche che agisce per conto della Società compiendo per la stessa atti giuridici. Allo stato attuale l’Organo amministrativo è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione.
- Organismo di Vigilanza o OdV: l’organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.
- PA: la Pubblica Amministrazione o incaricato di pubblico servizio;
- Partner: sono le controparti contrattuali di MM S.p.A., persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- Linee guida: linee guida per l’adozione, l’implementazione e l’attuazione del Modello di organizzazione gestione e controllo.
- Pubblico ufficiale: colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 c.p.).
- Reati presupposto: sono le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.
- Società controllata: società direttamente o indirettamente controllate da MM S.p.A. ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, c.c.
- Società: MM S.p.A.
- Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.
- Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001 (nel seguito anche il “Decreto”) e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte di MM S.p.A. (nel seguito anche la “Società”), i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, le modalità di adozione e attuazione dei modelli delle altre società controllate, l’Organismo di Vigilanza di MM S.p.A. (nel seguito anche “OdV”), il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale. La seconda parte indica le attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè a rischio di reato, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di

controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il Codice Etico che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione.

Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società.

INTRODUZIONE

In attuazione dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 di ratifica della Convenzione OCSE del settembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali, il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto ex novo nel nostro ordinamento la perseguibilità delle persone giuridiche per "gli illeciti amministrativi dipendenti da reato". Ai sensi dell'art. 1 del Decreto i soggetti destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica accede, dunque, alla responsabilità penale e personale dell'autore del reato, salva la prova che deve fornire l'ente dell'assenza di qualsivoglia colpa organizzativa. Infatti, l'art. 6 del Decreto dispone che la responsabilità dell'ente sia esclusa, qualora quest'ultimo dimostri di aver predisposto e adottato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione (di seguito anche "il Modello") idoneo a prevenire la commissione dei reati e di aver affidato, ad un organo di controllo, la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. MM S.p.A., quale soggetto destinatario della normativa sopra citata, ha predisposto, redatto ed adottato e tenuto aggiornato, in attuazione del decreto medesimo, il presente Modello quale protocollo di prevenzione, di organizzazione e di controllo. Il Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è il frutto della progressiva attività di analisi e di approfondimento della normativa di riferimento e dell'attuale complessa realtà aziendale svolta dal Gruppo di Studio e di Lavoro all'uopo costituito da MM S.p.A. In conformità alle prescrizioni normative, il Modello di MM Spa risponde all'esigenza di regolare, previa ricognizione delle aree di attività esposte a rischio, la formazione e l'attuazione della decisione dei soggetti che ricoprono funzioni direttive e di amministrazione, la gestione delle risorse e la circolazione delle informazioni verso l'organismo interno di controllo. A presidio dell'efficace attuazione del Modello, MM S.p.A. ha previsto un apposito apparato sanzionatorio-disciplinare ed ha istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") preposto al monitoraggio e al controllo dell'idoneità e dell'efficacia di tale Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alla prescrizione dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di MM S.p.A.

È peraltro riconosciuta al Presidente di MM S.p.A. la possibilità di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale e non sostanziale.

Il Presidente riferirà in merito alle suddette modifiche apportate al primo Consiglio di Amministrazione utile.

CAPITOLO I - LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell'individuo che ha commesso il reato.

Il reato, per comportare la responsabilità dell'ente, deve essere stato commesso nel suo interesse o vantaggio.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi¹.

La responsabilità dell'ente è connessa alla sussistenza di una colpa in organizzazione: l'ente, in ipotesi di commissione di un reato da parte di una persona fisica, risponde autonomamente per colpa consistente nella negligenza di non essersi dotato di una organizzazione tale da impedire la realizzazione del reato verificatosi, salvo che lo stesso sia stato possibile solo aggirando fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione.

La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato: l'art. 8 del Decreto stabilisce, infatti, che la responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso in cui non sia stato identificato l'autore del reato ovvero lo stesso non sia imputabile.

I soggetti

L'art. 1 del Decreto individua quali soggetti destinatari della normativa gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica; il secondo comma del medesimo articolo precisa poi che il Decreto non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il principio di legalità

L'art. 2 del Decreto prevede che l'ente non possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa per quel reato, e le relative sanzioni, non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Con tale disposizione viene dunque consacrato il principio di legalità inteso come riserva di legge, tassatività e irretroattività della norma penale.

1. Art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001: "Responsabilità dell'ente - L'Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Fattispecie di reato

In base al D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 - 25 duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- reati contro la Pubblica Amministrazione, si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)²;
- delitti contro la fede pubblica, quali falsità in monete, carte di credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del Decreto e introdotti dalla legge del 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"³;
- reati societari, il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001, in seguito modificato dalla legge del 27 maggio 2015, n. 69)⁴;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"⁵;
- abusi di mercato, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004")⁶;

2. Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

3. L'art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

4. L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002 e in seguito modificato dalla legge del 27 maggio 2015 n. 69. Si tratta dei seguenti articoli: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art. 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69), Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c. introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69), Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c. introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69) e False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., così come modificato dall'art. 12 della legge 27 maggio 2015, n. 69), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); l'art. 35 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha premesso all'art. 175 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174-bis e 174-ter), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggravi (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), nelle disposizioni di nuova formulazione. Il decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio 2010 e in attesa di pubblicazione in G.U., che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art. 2624 c.c. e modificare l'art. 2625 c.c., non effettua il coordinamento con l'art. 25-ter del d.lgs. 231.

5. L'art. 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

6. La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-quinquies del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

- delitti contro la personalità individuale, previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù e l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro⁷;
- reati transnazionali, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità⁸;
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale, l'art. 25-quater.1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 25-septies⁹ prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, l'art. 25-octies¹⁰ del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati, l'art. 24-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 615-ter, 615 quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies, 491-bis e 640 quinquies del codice penale;
- delitti di criminalità organizzata, l'art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, nonché dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.
- delitti contro l'industria e il commercio, l'art. 25-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, l'art. 25-novies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art. 25 decies del Decreto¹¹;
- reati in materia ambientale, l'art. 25-undecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies, 727-bis e 733-bis del codice penale, alcuni articoli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l'art. 3, co. 6, della legge n.

7. L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

8. I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (art. 416 c.p. associazione per delinquere; art. 416-bis associazione di tipo mafioso; art. 291 quater d.p.r. 43/1973 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; art. 74 d.p.r. 309/1990 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 d. lgs. 286/98 fattispecie di immigrazione clandestina; art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 378 c.p. favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

9. Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123.

10. L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Inoltre, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" all'art. 3, c. 3 ha introdotto nel Codice Penale il nuovo reato di autoriciclaggio, la stessa Legge, all'art. 3, c. 5 ha modificato l'articolo 25 octies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

11. L'art. 25-novies è stato aggiunto dall'art. 4 della legge 116/09.

549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e alcuni articoli del D. Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi. Inoltre in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che, con l'art. 1 c. 8, modifica l'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l'ambiente.

- reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione al reato dell'art. 22, c. 12 bis del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o scaduto.

I criteri di imputazione

Il reato, per incidere sulla responsabilità dell'ente, deve essere a questo ricollegabile sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, ovvero deve essere commesso dalle persone fisiche a vantaggio o nell'interesse dell'ente e deve dipendere da una colpa in organizzazione.

Il collegamento oggettivo tra il reato e la persona giuridica è rappresentato dal fatto che l'autore del reato presupposto sia legato da un rapporto funzionale con l'ente stesso e dalla necessità che la condotta del soggetto agente sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio della Società.

Nel caso in cui, invece, il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente o di un terzo, la responsabilità dell'ente non sussiste, versandosi nell'ipotesi di assoluta e manifesta estraneità della persona giuridica nel fatto di reato.

Quanto all'autore materiale del reato (criterio soggettivo), l'art. 5 del Decreto distingue tra soggetti in posizione – anche di fatto – apicale e soggetti in posizione subordinata. Rientrano nella prima categoria i soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di direzione, di amministrazione anche di fatto dell'ente quand'anche svolgano tali funzioni in un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (lett. a).

Rientrano nella seconda categoria i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (lett. b). Dalla diversa qualità degli autori materiali dei reati discende una differenziazione del sistema di responsabilità della persona giuridica e dell'onere della prova.

Si presume cioè che il soggetto in posizione apicale della società, nell'esercizio delle proprie funzioni, esprima e rappresenti la volontà dell'ente e che, pertanto, sia la società a dover dimostrare la sua estraneità rispetto all'operato di tale soggetto. Si tratta quindi di un'inversione dell'onere della prova rispetto a quanto generalmente accade nel processo penale, in cui è l'accusa a dover fornire la prova della responsabilità dell'imputato.

Il Decreto esclude, infatti, la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, prima della commissione del reato, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «modello di organizzazione, gestione e controllo» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se l'ente dimostra che:

- ha adottato e attuato il Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli verificatisi;
- ha vigilato sull'effettiva operatività del Modello, e quindi sull'osservanza dello stesso;
- la condotta integrante il reato è stata posta in essere dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente il suddetto Modello.

Al contrario, se il reato è commesso da soggetto sottoposto, la responsabilità dell'ente ricorre solo quando la condotta che costituisce reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi è tuttavia esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui il reato è commesso dal soggetto subordinato all'altrui direzione, l'onere di provare la mancata adozione (ovvero la mancata efficace attuazione) del Modello da parte dell'ente grava sull'accusa.

Rilevante è, infine, nell'ottica della ricostruzione del requisito dell'interesse o vantaggio, l'introduzione nell'ambito dei reati presupposto delle fattispecie colpose di omicidio e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Infatti, rispetto alla natura colposa dei reati presupposto appare incompatibile una direzione "finalistica" dell'azione da parte del soggetto agente in relazione al vantaggio o interesse perseguito a favore della società. Per questo sembrerebbe necessario uno spostamento della valutazione dell'interesse non in relazione all'evento finale (in questo caso le lesioni o la morte) ma sulle condotte. Si potrebbe a questo punto riconoscere l'interesse dell'ente nel fatto che l'autore del reato abbia posto in essere determinati comportamenti con l'intento di realizzare un risparmio per l'ente stesso in termini di tempi o di costi, a discapito delle misure preventive degli infortuni sul lavoro.

Valore esimente dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il Modello opera pertanto quale esimente della responsabilità dell'ente solo se idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.

In generale – secondo il Decreto – il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

CAPITOLO II – LE SANZIONI

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è misto. L'art. 9 del Decreto indica che le sanzioni amministrative che possono essere comminate agli enti sono sia sanzioni pecuniarie che sanzioni interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza di condanna. Le prime sono indefettibili; le seconde, invece, sono irrogate solo nei casi di particolare gravità (art.13).

Nel determinare il quantum delle sanzioni pecuniarie si utilizza il metodo delle "quote". Il giudice, al fine di determinarne l'entità della singola quota, dovrà tenere conto della situazione economica e patrimoniale dell'ente, di modo che sia assicurata l'efficacia della sanzione; per quanto concerne invece il numero delle quote dovrà apprezzare i seguenti parametri: la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e per prevenire l'ulteriore commissione di reati.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui l'autore del reato abbia agito per il prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia tratto vantaggio o ne abbia tratto un vantaggio minimo, oppure nel caso di particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato. Inoltre la sanzione è ridotta quando l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, abbia integralmente risarcito il danno, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o si sia efficacemente adoperato in tal senso) e abbia adottato e reso operativo, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire illeciti dello stesso tipo di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive¹² si applicano solo nelle ipotesi di particolare gravità (in sintesi, profitto elevato e reiterazione degli illeciti) e sempre congiuntamente a quelle pecuniarie. Siffatta scelta, esposta nella relazione al decreto già citata, risponde alla precisa volontà del legislatore di aggredire direttamente il patrimonio della persona giuridica. Il fine è quello di assicurare uno strumento sanzionatorio "effettivo, proporzionato e dissuasivo". Le sanzioni interdittive non si applicano quando l'ente, prima dell'apertura

12. Le sanzioni interdittive sono: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi. Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 231/01 Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

del dibattimento, abbia integralmente risarcito il danno, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o si sia efficacemente adoperato in tal senso), abbia adottato e reso operativo, un Modello di organizzazione idoneo a prevenire illeciti dello stesso tipo di quello per cui si procede ed abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati motivi per ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Infine, ai sensi dell'art. 15 del Decreto, se sussistono le condizioni per l'applicazione di una sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività dell'ente quando quest'ultimo esercita un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità, con contestuale grave pregiudizio per la collettività nel caso di interruzione, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dovrà disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario per un periodo pari a quello in cui era prevista l'applicazione della misura interdittiva. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la sanzione interdittiva sia applicata in via definitiva.

Vicende modificative dell'ente

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda¹³. In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 D. Lgs. 231/2001). In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001).

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice nella commisurazione della sanzione pecuniaria terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione. In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente

13. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al Decreto afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi¹⁴. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001)¹⁵;

il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza. Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D. Lgs. 231/2001)¹⁶. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)¹⁷ e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

14. Art. 32 D. Lgs. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

15. Art. 33 del D. Lgs. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

16. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del D. Lgs. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

17. Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."

CAPITOLO III - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI CRITERI DI PREVENZIONE

L'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione prevedono di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici criteri di prevenzione diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Per l'individuazione delle attività sensibili sono stati individuati i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (ovvero quei processi e quelle attività che comunemente vengono definiti "sensibili"). Propedeutica a tale identificazione è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa di MM S.p.A, che ha permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle Direzioni/Funzioni responsabili di tali processi/attività.

Successivamente sono state effettuate delle interviste strutturate con i key officer che hanno avuto anche lo scopo di individuare per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo in essere (c.d. protocolli), con particolare attenzione agli elementi di compliance e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse che ha consentito di creare una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'adozione del modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo. Sia l'adozione, sia la successiva modifica del presente documento sono di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il metodo di lavoro seguito per la stesura del Modello si fonda sulla:

- rilevazione di eventuali criticità rispetto ai principi di controllo previsti dalla normativa in oggetto;
- elaborazione dei principi di riferimento per la costruzione e l'implementazione del Modello organizzativo;
- stesura del Modello e approvazione da parte dell'organo amministrativo.

Il Modello è, poi, soggetto alla costante opera di monitoraggio, di controllo e di valutazione dell'idoneità e dell'efficacia da parte dell'OdV.

Aggiornamenti del modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Modello di MM Spa è stato oggetto di revisioni e integrazioni a seguito delle intercorse:

- modifiche legislative (L. n. 186/2014 che modifica l'art. 25 octies del Decreto introducendo il reato di autoriciclaggio, Legge 68/2015 che modifica l'art. 25 undecies in materia di reati ambientali prevedendo l'introduzione reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e un aggravamento delle pene ad essi correlati, la L. n. 69/2015 che modifica l'art. 25 ter sui Reati societari, D.lgs n. 38 del 15 marzo 2017 che ha modificato l'art. 2635cc).
- modifiche societarie (acquisizione Business Casa e Gestione depuratore San Rocco);
- modifiche organizzative.

Alle attività sensibili previste dal Modello (oggetto di precedenti attività di analisi) sono state integrate quelle derivanti dal nuovo business della Casa.

CAPITOLO IV – DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai dipendenti della Società, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, promoter, agenti o consulenti;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura.

I direttori/responsabili titolari di rapporti con controparti, sentito il parere dell'OdV e della Direzione Legale e Contratti, stabiliscono le tipologie dei rapporti giuridici con gli eventuali soggetti esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello. L'OdV stabilisce in che modo saranno comunicate le procedure necessarie al rispetto del Modello ai soggetti esterni coinvolti.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione. Le modalità adottate per la comunicazione e diffusione del Modello sono stabilite dall'Organismo di Vigilanza che si avvale della Direzione Organizzazione e Risorse Umane per la gestione delle correlate attività operative.

I direttori/responsabili titolari di rapporti con controparti, sentito il parere dell'OdV e della Direzione Legale e Contratti, determinano le modalità di attuazione ai soggetti destinatari del Modello esterni alla Società.

È compito della Società programmare e somministrare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutte le Direzioni e funzioni aziendali. L'erogazione della

formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, agli amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dalle funzioni riportanti alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i destinatari ed è gestita in stretta cooperazione con l'OdV che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'OdV, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

Nello specifico per le varie categorie di destinatari si prevede quanto segue:

Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice Etico;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione all'interno dell'organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

MM Spa ha previsto che ai dipendenti e ai nuovi assunti, venga consegnata copia di un estratto dei principi di riferimento del Modello e copia del Codice Etico, o venga garantita la possibilità di consultarli sulla intranet aziendale; è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello e del Codice Etico ivi descritti.

In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale documentazione è messa a loro disposizione con mezzi alternativi quali ad esempio l'allegazione al cedolino paga o con l'affissione nelle bacheche aziendali.

I responsabili delle singole Direzioni/Funzioni coadiuvano l'Organismo di Vigilanza nell'identificazione della migliore modalità di fruizione dei servizi di formazione sui principi e contenuti del Modello, in particolare a favore di quanti operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti compilano un modulo, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso. La compilazione e l'invio del modulo vale quale dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza monitora il livello di recepimento del Modello attraverso periodiche specifiche verifiche.

Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società.

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è reso disponibile il Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del Modello stesso e del Codice Etico.

Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Organismo di Vigilanza

Una informazione specifica in ordine a eventuali cambiamenti organizzativi e/o di business della Società è destinata ai membri dell'Organismo di Vigilanza e/o ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni.

Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (es. fornitori, consulenti e altri collaboratori autonomi, ecc.) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

A tal fine, la Società fornirà ai soggetti terzi un estratto dei Principi di riferimento del Modello e del Codice Etico e i Direttori/ responsabili titolari di rapporti con controparti, sentito il parere dell'OdV e del Direttore Legale e Contratti, valuteranno l'opportunità di organizzare sessioni formative ad hoc nel caso lo reputi necessario.

CAPITOLO V – MODELLO E SOCIETÀ CONTROLLATE

La Società, attraverso la propria struttura organizzativa, comunica alle società controllate il presente documento e ogni sua successiva edizione. Ogni società facente capo a MM S.p.A. adotta un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, previa delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, dopo aver analizzato ed identificato le attività sensibili e le misure idonee a prevenirle.

Tutte le società controllate da MM Spa, nella definizione del proprio Modello, si attengono ai principi del presente documento, integrandone i contenuti in base alle specifiche peculiarità inerenti la natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri delle società controllate stesse. È cura di ogni singola società controllata adottare un proprio Modello e nominare un proprio Organismo di Vigilanza.

Il Modello adottato dalle società controllate è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella relazione annuale. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al proprio Modello, è comunicata dagli Organismi di Vigilanza delle società appartenenti a MM S.p.A. all'Organismo di Vigilanza della Società.

CAPITOLO VI - IL CODICE ETICO

Il Codice Etico, elemento essenziale del sistema di controllo interno, è il documento ufficiale della Società che consacra l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità di tutti i portatori di interessi interni ed esterni e delle persone fisiche legate da un rapporto funzionale alla Società. I contenuti principali del Codice Etico sono:

- il rispetto delle leggi e regolamenti in tutti i Paesi in cui l'Ente opera;
- la tracciabilità, autorizzazione, verificabilità, legittimità, coerenza e congruità di ogni operazione della persona giuridica;
- l'onestà, integrità e dignità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i soggetti privati.

Un ulteriore punto qualificante nella costruzione del Modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico.

Il Codice Etico di MM S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione, è distribuito a tutto il personale e pubblicato sul sito ufficiale della Società.

CAPITOLO VII – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE

Il Manuale Organizzativo aziendale individua e definisce le cariche, le mansioni e le responsabilità delle funzioni aziendali, stabilendo le attribuzioni di responsabilità e le linee di raccordo gerarchico tra ogni settore e ogni livello della Società.

L'attività sociale di MM S.p.A. e la sua struttura

L'attività sociale

MM S.p.A., interamente controllata dal Comune di Milano, è una società di ingegneria leader in Italia nel settore delle opere civili e degli impianti di linee ferroviarie urbane ed extraurbane. È stata istituita il 6 ottobre 1955 (con atto di costituzione di società per azioni n. 41137 di repertorio a ministero del Notaio dott. Pietro Cassina) e ha sede in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 8. MM S.p.A. svolge le seguenti attività:

- progettazione, realizzazione di infrastrutture per la mobilità pubblica e la riqualificazione urbana e nell'ambito della propria specializzazione svolge servizi che spaziano dalla pianificazione degli interventi alle valutazioni tecniche ed economiche, dalle attività amministrative e legali alla gestione degli appalti e dei contratti, dagli espropri delle aree alla direzione dei lavori delle opere civili e degli impianti, dalla validazione dei progetti fino alle prove e collaudi e al controllo qualità.
- gestione del servizio idrico della città di Milano. Si occupa della captazione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua, la raccolta delle acque dagli scarichi fognari coordinando la depurazione prima del rilascio all'ambiente. Nell'ambito della gestione delle Acque reflue, MM Spa coordina e controlla il sistema della depurazione della città di Milano attraverso tre poli di depurazione: Peschiera Borromeo, Milano Nosedo e Milano San Rocco (quest'ultimo in gestione diretta a partire dal 2014);
- gestione delle attività legate al patrimonio abitativo di proprietà del Comune di Milano. Attività svolta in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, relativamente al Property Management (gestione amministrativa immobili) e Facility (gestione e manutenzione immobili).

MM S.p.A. fornisce ai propri clienti (usualmente in ambito pubblico) ampie garanzie per la realizzazione di grandi opere che, per

la complessità tecnica e l'impegno finanziario, richiedono capacità di integrazione dei singoli apporti specialistici, gestione dei fattori critici e coordinamento con tutti gli interlocutori che a vario titolo sono coinvolti.

A decorrere dal giugno 2003, la Società ha preso in carico la gestione del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano per un periodo transitorio di cinque anni in forza di Convenzione stipulata con il Comune di Milano.

Con atto del 28 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni (Delibera n. 14/2015 del 9/9/2015 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio A.T.O. Città di Milano) questa situazione transitoria si è evoluta nell'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dalla gestione delle reti e dall'erogazione del servizio nell'ambito territoriale ottimale (cd. A.T.O.) per trenta anni a far data dal 1° gennaio del 2008, in forza di una Convenzione stipulata dall'Autorità d'Ambito della Città di Milano e dalla Società (per maggiori specifiche sui contenuti della convenzione, v. infra).

Inoltre, a partire dal 11 Dicembre 2014 la Comunicazione Dirigenziale del 26/11/2014 notifica il subentro da parte di MM S.p.A. nell'attività di conduzione diretta del depuratore di San Rocco.

A decorrere dal 1 dicembre 2014, è stato affidato, a MM Spa la gestione provvisoria del patrimonio abitativo di proprietà del comunale, con annessi usi diversi.

In data 30 giugno 2015, la situazione si è evoluta ed è stata sottoscritta la Convenzione ai sensi dell'articolo 42, Comma 2, Lett. e) del D.Lgs. n.267/2000, per l'affidamento per un periodo di 30 anni a MM Spa della gestione del Patrimonio abitativo di proprietà comunale con la quale il Comune ha conferito a MM S.p.A. mandato con rappresentanza delle attività di facility (gestione e manutenzione immobili) e property (gestione amministrativa della proprietà) ai sensi dell'art. 1704 e segg. del codice civile.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto la Società ha per oggetto:

- a) l'analisi, lo studio, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto ambientale, la costruzione, la direzione lavori, il collaudo, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di beni di immobili di pubblica proprietà (anche organizzati in forma di patrimonio), di infrastrutture, nonché le attività di supporto tecnico-amministrativo;
- b) la gestione ed erogazione del servizio di raccolta, distribuzione, collettamento e depurazione delle acque per qualsiasi uso e tutte le attività ad esso connesse.

In particolare la Società può svolgere le seguenti attività:

- studi, ricerche, indagini e rilevazioni;
- promozione, valorizzazione e marketing;
- analisi di fattibilità tecnica, economica e gestionale;
- analisi di laboratorio e specialistiche;
- pianificazione, progettazione, direzione lavori e costruzione;
- asseverazione, collaudo e monitoraggio di opere, impianti e reti distributive in genere;
- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di opere, impianti e reti distributive in genere;
- erogazione del servizio;
- fatturazione e bollettazione anche con l'uso di strumenti telematici;
- iniziative di "customer satisfaction";

- assistenza e consulenza sulle materie di cui sopra;

c) lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di interventi relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei di competenza degli enti partecipanti e degli interventi necessari alla tutela, valorizzazione e riqualificazione degli stessi.

La Società potrà effettuare inoltre attività ispettive, in qualità di "Organismo di Ispezione di tipo B" intese come esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto e verificare la conformità a requisiti specifici in particolare nei seguenti settori:

- costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
- opere impiantistiche industriali;
- prodotti, componenti e servizi per le costruzioni;

e per le seguenti attività:

- ispezioni sulla progettazione delle opere ai sensi della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e/o di altre legislazioni applicabili;
- ispezioni sull'esecuzione delle opere;
- ispezioni sui prodotti e le componenti per le costruzioni;
- ispezioni su servizi (direzione lavori, collaudi, ecc.).

Tali attività ispettive possono riguardare aspetti sia tecnici, sia economico-finanziari e sono condotte nel pieno rispetto delle esigenze di indipendenza e imparzialità.

Il tutto in coerenza alle Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e successive modifiche e integrazioni e alle norme Sistema Italiano di Accredimento - Accredia, nonché alle vigenti normative attinenti ai pubblici appalti.

Le convenzioni

MM S.p.A., per il raggiungimento dello scopo sociale, stipula convenzioni e contratti di servizio con il Comune di Milano e con altri enti pubblici. Particolare importanza assumono le convenzioni con il Comune di Milano per la realizzazione delle linee metropolitane, la convenzione con l'Autorità d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato, la convenzione con la Regione Lombardia e il Comune di Milano inerente alla realizzazione della tratta urbana del Collegamento Ferroviario Passante e la convenzione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. E) del D. Lgs. 267/2000, per l'affidamento a MM S.p.A. della gestione del patrimonio abitativo di proprietà comunale con annessi usi diversi (e relativi allegati).

EFFETTI SULLA NORMATIVA PENALISTICA

In virtù delle attività dianzi elencate, che vedono operare la Società in servizi di carattere pubblicistico, è da ritenersi che dipendenti e management della stessa possano, nell'esercizio di determinate funzioni, rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

La Struttura Organizzativa Aziendale

La Struttura Organizzativa Aziendale è imperniata essenzialmente su funzioni di supporto alla Presidenza e alla Direzione Generale. Nel seguito è brevemente illustrata l'attuale struttura organizzativa. Riportano direttamente al Presidente:

- Direzione Generale;
- Direzione Comunicazione;

- Relazioni Internazionali;
- Internal Auditing.

Riportano direttamente al Direttore Generale le seguenti Direzioni/funzioni di Staff:

- Direzione Legale e Contratti;
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Ambiente, Energia e Servizi;
- Direzione Information Technology;
- Direzione Organizzazione e Risorse Umane;
- Compliance;
- Pianificazione Strategica e Investor Relation;
- Direzione Tecnica;
- Unità Tecnica Validazione Progetti
- Security;

La Divisione Servizio Idrico (DVISI) dipende direttamente dal Direttore Generale ed è così articolato:

- Direzione Regolazione e Rapporti con Enti;
- Servizi Divisione Servizio Idrico;
- Direzione Acquedotto;
- Direzione Acque Reflue e Depurazione.

La Divisione Ingegneria dipende direttamente dal Direttore Generale ed è così articolata:

- Servizi Divisione Ingegneria;
- Commerciale;
- Direzione Sistemi per la Mobilità;
- Direzione Infrastrutture, Edilizia e Opere Idrauliche;
- Direzione di Progetto M4.

La Divisione Casa dipende direttamente dal Direttore Generale ed è così articolata:

- Gestione Abbinamenti e Mobilità;
- CRM e Gestione Banca Dati;
- Facility;
- Gestione Condomini e Autogestioni;
- Sede Territoriale Nord Est;
- Sede Territoriale Nord Ovest;
- Sede Territoriale Sud Est;
- Sede Territoriale Sud Ovest

La Divisione Gestione Impianti e Immobili (DVGI) dipende direttamente dal Direttore Generale. Il Servizio Prevenzione e Protezione riporta alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane. Accanto agli organi sociali, alle Direzioni e funzioni, opera, in qualità di organo di coordinamento interfunzionale per tutte le gare e gli appalti che MM S.p.A. assegna a terzi in qualità di

Committente (sia nella fase istruttoria pre-gara che in quella di affidamento ed, infine, di esecuzione del contratto) il Comitato Tecnico Interdisciplinare Appalti (di seguito C.T.I.A.), al quale è assegnato il compito di formulare proposte da sottoporre agli organi decisionali competenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito il C.T.I.A. con delibera del 03.06.1992 stabilendone e aggiornandone regolamento, composizione e competenze anche con successive delibere del 21.10.1999, 18.07.2000, 23.05.2003, 07.04.2005, 12.10.2006, 22/12/2010, 23/05/2012 e 11/03/2015.

Il C.T.I.A. è attualmente composto dal Direttore Generale, dal Direttore Legale e Contratti con funzioni di coordinatore, dal Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, dal Direttore Tecnico e dal Direttore e/o Direttore Lavori e /o funzionario Responsabile di volta in volta interessati all'argomento da trattare.

L'attività specifica del C.T.I.A. nella fase istruttoria pre-gara, nella fase istruttoria di gara e in quella di esecuzione è disciplinata nel regolamento ai punti 4, 5 e 6, di cui al già citato verbale del 21.10.1999, così come modificato e integrato con delibera del 07.04.2005, quivi integralmente richiamate del 22/12/2010 e ulteriormente aggiornato con la delibera del 11/03/2015.

Particolare attenzione merita la previsione della clausola contrattuale cd "quid pluris" di cui al punto 3.2 della delibera del C.d.A. del 3.6.1992 sul riassetto dei compiti in materia di appalti, controlli interni e norme contrattuali. Si tratta, sostanzialmente, di una dichiarazione di impegno che viene richiesta ai concorrenti alle gare d'appalto indette da MM S.p.A. con la quale questi ultimi si impegnano a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante la procedura di gara sia durante l'esecuzione del contratto.

Tale clausola è costituita, oltre che dalla dichiarazione di impegno di cui sopra, anche da una clausola penale che viene inserita nel capitolato di appalto e nel contratto e che viene sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.

A seguito dell'approvazione del Piano d'Ambito della città di Milano e, con esso, del Piano Tariffario, e allo scopo di rispettare l'obbligo di Metropolitana Milanese (oggi MM S.p.A.) di realizzare il Piano degli Investimenti approvato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della città di Milano (ATO), è stato costituito, con ordine di servizio 2/2011 del 27 gennaio 2011, un Comitato Strategico di Progetto, presieduto dal Direttore Generale e formato dalla Direzione Strategia e Pianificazione SII, Direzione Acquedotto, Direzione Acque Reflue e Depurazione, Direzione Progettazione Infrastrutture e Opere Idrauliche, Direzione Costruzione Infrastrutture e Opere Idrauliche, Direzione Legale e Contratti che, ove previsto, si interfaccia anche con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

Le deleghe di poteri e di funzioni

Attraverso la delega di funzioni si attribuisce rilevanza giuridica alla ripartizione dei compiti di lavoro, ovvero alla delega ad altri, da parte del soggetto cui è attribuito un determinato potere o funzione, dell'esercizio di tale potere o funzione.

Il sistema di delega delineato nel Manuale Organizzativo di MM S.p.A. e negli ordini di servizio appare conforme ai principi dettati dal D. Lgs. 231/2001: la separazione delle funzioni, l'istituzione di centri di responsabilità limitati, la continuità delle linee di raccordo gerarchico tra i vari livelli aziendali, la chiara individuazione delle responsabilità attribuite e delle linee di subordinazione gerarchica.

L'amministrazione della società

Nell'ambito dell'oggetto e dello scopo sociale, la gestione ordinaria e straordinaria della Società è affidata al Consiglio di Amministrazione. Con delibera del 7 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione di MM S.p.A. ha provveduto alla nomina del nuovo Direttore Generale della Società e allo stesso ha attribuito funzioni.

Le direzioni aziendali

Lo schema organizzativo

Lo schema organizzativo di MM S.p.A. è rappresentato nell'organigramma aziendale e dettagliato per ogni singola Funzione nel Manuale Organizzativo che rappresenta la sintesi delle strutture organizzative, della Mission di ognuna di esse e le principali responsabilità in capo alle diverse funzioni aziendali.

Le posizioni organizzative e le responsabilità assegnate

Per quanto concerne le posizioni organizzative chiave e le responsabilità loro assegnate si fa riferimento all'Organigramma aziendale, nel quale le stesse sono riportate in base alla struttura organizzativa aziendale, aggiornata con i successivi Ordini di Servizio, che fotografa la situazione attuale.

Le responsabilità comuni dei Direttori e dei responsabili di Funzione

Tra le responsabilità comuni dei Direttori e dei responsabili di Funzione, oltre al rispetto ed all'applicazione delle direttive aziendali, sono comprese la collaborazione con le altre Società controllate sull'osservanza degli standard e delle procedure del sistema di qualità aziendale e del sistema di controllo interno, nonché:

- rispetto e diffusione del Codice Etico;
- supporto al concreto funzionamento del modello di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e proposte di adattamento alle mutate circostanze per mantenerne l'efficacia.

CAPITOLO VIII - LE PROCEDURE OPERATIVE

Le procedure sono la descrizione e la formalizzazione di una serie predeterminata di operazioni da compiere nel rigoroso rispetto della sequenza indicata al fine di assicurare il risultato atteso e la conformità a leggi, regolamenti ed agli indirizzi della Direzione Aziendale.

L'obiettivo principale delle procedure operative è la definizione di standard di comportamento cui l'intera organizzazione deve conformarsi.

Le procedure operative di MM S.p.A. sono continuamente revisionate ed aggiornate a seguito delle modifiche intervenute nei processi aziendali.

È opportuno precisare che le procedure operative in questione si configurano come uno degli strumenti di controllo a presidio di talune aree di rischio identificate dal presente Modello.

Infine, le procedure operative consentono di:

- conferire trasparenza e riconoscibilità ai processi decisionali e attuativi;
- prevedere con efficacia vincolante meccanismi di controllo interno quali, per esempio, autorizzazioni, verifiche, documentazioni delle fasi decisionali maggiormente rilevanti;
- facilitare lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo di Vigilanza;
- dare attuazione ai protocolli di prevenzione indicati nella "parte speciale" del presente documento.

CAPITOLO IX – IL SISTEMA SANZIONATORIO

Principi generali

Oltre che opportunamente comunicato in Società, il Modello, per essere efficacemente attuato, deve essere osservato; il rispetto del Modello deve pertanto essere rinforzato da adeguati meccanismi disciplinari inseriti nel sistema sanzionatorio di MM S.p.A. Il sistema disciplinare da applicarsi nei confronti di coloro che tengano condotte contrarie ai principi di comportamento e alle procedure interne costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente dalla responsabilità della Società.

Tale sistema sanzionatorio è impostato su principi di equità, coerenza, tempestività e immediatezza e l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori) che garantiscono il contraddittorio nella fase disciplinare.

Di qui la necessaria previsione di sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori dipendenti graduate in relazione alle diverse violazioni, che vanno dalla semplice inosservanza di alcune procedure fino alla commissione di veri e propri reati. Il Modello, in conformità con quanto previsto dal CCNL, costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, per violazione delle regole di condotta aziendali, prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale; i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono infatti regole vincolanti per i dipendenti della società rientrando il loro rispetto nella generale obbligazione di adempiere alle proprie prestazioni lavorative secondo diligenza (artt. 2104 e 2105 c.c.).

La violazione delle procedure, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza, eventualmente avvalendosi delle competenti funzioni aziendali effettua tempestivamente i necessari accertamenti, conservando il mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo. Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti della Società. Dopo le opportune valutazioni, l'OdV comunica le proprie conclusioni al titolare del potere disciplinare. Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Se la violazione riguarda i dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne tempestiva comunicazione al titolare del potere disciplinare e al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, con l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la violazione riguarda un amministratore della società, l'Organismo di Vigilanza deve darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta per le valutazioni di competenza.

Quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Per quanto concerne invece i consulenti ed i terzi legati alla Società da un rapporto di tipo contrattuale, le sanzioni hanno carattere contrattuale/negoziale. I rapporti con le terze parti sono regolati da contratti formali che devono prevedere la sussistenza delle clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, nonché del D. Lgs. 231/2001, da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto dei principi del Modello, del Codice Etico o del D. Lgs. 231/2001 comporta la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente alla procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Nei paragrafi seguenti sono riportati i riferimenti ai diversi Contratti Collettivi Nazionali applicabili.

Sanzioni per il personale dipendente non dirigente

Lavoratori subordinati con CCNL “Imprese Edili e Affini”

Il sistema disciplinare, e le sanzioni erogabili nei confronti del personale dipendente non dirigente, applicati dalla Società “MM S.p.A.”, sono regolati dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Imprese Edili e Affini”. Il Modello fa riferimento a quelle categorie di fatti già previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè alle norme di cui ai Contratti Nazionali di Lavoro applicati in azienda. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionabili, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In applicazione dei “Prowedimenti disciplinari” ex art. 99 contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale del settore “Imprese Edili e Affini”, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO, MULTA, SOSPENSIONE, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello Organizzativo oppure adotti, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi tali comportamenti configurare come una “mancanza” di cui all'art. 99 del Contratto Collettivo di lavoro. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa;
- incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVISO, il lavoratore che adotti una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali nonché un'infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro” di cui all'art. 100, punto 2 (licenziamento con preavviso per giustificato motivo) del Contratto Collettivo di lavoro;
- incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello Organizzativo, volto al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 e tale da determinare, a carico della Società, l'adozione di misure previste dal Decreto stesso, dovendosi ravvisare in tale condotta “un grave nocumento morale o materiale per l'azienda, o un'azione delittuosa ai termini di legge”, di cui all'art. 100, punto 3 (licenziamento per giusta causa senza preavviso) del Contratto Collettivo di lavoro.

Lavoratori subordinati con CCNL “Gas -Acqua”

Il sistema disciplinare, e le sanzioni irrogabili nei confronti del personale dipendente non dirigente, applicati dalla Società “MM S.p.A.”, sono regolati dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Regioni ed Autonomie Locali”, nonché dal Codice Etico adottato specificamente dalla Società.

Il Modello fa riferimento a quelle categorie di fatti già previsti dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme di cui ai Contratti Nazionali di Lavoro applicati in Azienda. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In applicazione ai “Norme disciplinari”, Capitolo V art. 21, contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale del settore “Gas -Acqua”, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO, MULTA, SOSPENSIONE, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello oppure adottati, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi tali comportamenti configurare come una “infrazione” di cui all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4 del Contratto Collettivo di lavoro. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa;
- incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVISO, il lavoratore che adotti, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento “un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro” di cui all'art. 21, comma 6 (licenziamento con preavviso) del Contratto Collettivo di lavoro;
- incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVISO, il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello, volto al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 e tale da determinare, a carico della Società, l'adozione di misure previste dal Decreto stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento “un grave nocumento morale o materiale per l'azienda, o un'azione delittuosa ai termini di legge”, di cui all'art. 21, comma 7 (licenziamento senza preavviso) del Contratto Collettivo di lavoro.

Lavoratori subordinati con CCNL “Federcasa”

In applicazione al “Codice disciplinare”, Titolo II art. 60, contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale del settore “Federcasa”, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO, MULTA, SOSPENSIONE, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello oppure adottati, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi tali comportamenti configurare come una “infrazione” di cui all'art. 60, commi 4, 5 del Contratto Collettivo di lavoro. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa;
- incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVISO, il lavoratore che adotti, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento “un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro” di cui all'art. 60, comma 6 (licenziamento con preavviso) del Contratto Collettivo di lavoro;
- incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVISO, il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello, volto al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 e tale da determinare, a carico della Società, l'adozione di misure previste dal Decreto stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento “un grave nocumento morale o materiale per l'azienda, o un'azione delittuosa ai termini di legge”, di cui all'art. 60, comma 7 (licenziamento senza preavviso) del Contratto Collettivo di lavoro.

Lavoratori subordinati con CCNL “Proprietari di Fabbricati”

In applicazione ai “Provvedimenti disciplinari”, Titolo XIII art. 130, contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale del settore “Federcasa”, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO, MULTA, SOSPENSIONE, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello oppure adottati, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi tali comportamenti configurare come una “infrazione” di cui all'art. 130, commi 2, 3, 4 del Contratto Collettivo di lavoro. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa;
- incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVISO, il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello, volto al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 e tale da determinare, a carico della Società, l'adozione di misure previste dal Decreto stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento “un grave nocumento morale o materiale per l'azienda, o un'azione delittuosa ai termini di legge”, di cui all'art. 130 comma 5 (licenziamento senza preavviso) del Contratto Collettivo di lavoro.

Accertamento delle infrazioni

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni dianzi riportate, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale. Al fine di ottemperare alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, con riguardo all'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei dipendenti non dirigenti delle misure previste nei modelli di organizzazione, gestione e controllo, la Società si avvale del sistema disciplinare già esistente sopra brevemente descritto. La Società comunica ai propri dipendenti che il Modello costituisce espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro, e che il mancato rispetto o la violazione dello stesso, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare (art. 2016 c.c.) e, in quanto tale, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Le sanzioni disciplinari comuni (rimprovero scritto, multa, sospensione, licenziamento con preavviso o senza preavviso) verranno irrogate dalla Direzione aziendale competente in adempimento della vigente normativa sul lavoro.

Il sistema disciplinare, in relazione alle infrazioni previste dal Decreto, è oggetto di verifiche e costantemente monitorato dall'OdV congiuntamente al responsabile della Direzione Organizzazione e Risorse Umane. L'accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'OdV, come pure la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate sono determinati in relazione:

- alla gravità delle violazioni commesse e proporzionate alle stesse;
- alla prevedibilità dell'evento;
- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti oggetto di accertamento disciplinare;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il Comitato Etico, appositamente costituito, è referente per la valutazione di possibili/eventuali violazioni del Codice Etico. Qualora dalla disamina delle singole fattispecie si dovesse evidenziare una possibile violazione del MOG, il Comitato Etico coinvolgerà l'OdV.

Sanzioni per i dirigenti

Dirigenti con CCNL “Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi”

Nel caso di violazione dei principi generali e delle procedure previsti dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i processi operativi considerati sensibili, di un comportamento non conforme alle procedure o non conforme alle prescrizioni del Codice Etico, la Società provvede ad applicare, nei confronti dei responsabili, i provvedimenti ritenuti idonei ai sensi di legge e del CCNL per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi, in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Dirigenti con CCNL “Gas-Acqua”

Ove applicabile.

Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci

La violazione delle regole di comportamento del Modello e/o del Codice Etico da parte dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci, riscontrata dall'OdV, viene segnalata dallo stesso Organismo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, i quali applicano le misure e le iniziative ai sensi di legge ritenute più idonee, potendo, se necessario, coinvolgere il Collegio Sindacale al fine di concordare le azioni opportune o convocare l'Assemblea dei Soci per le decisioni di competenza.

Misure nei confronti dell'organismo di vigilanza

Nei confronti dei membri dell'OdV per l'attività svolta è vietata ogni forma di ritorsione o comportamento discriminatorio ovvero

comunque pregiudizievole, in via diretta o indiretta. In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul loro rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo alla loro eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà, di concerto con il Collegio Sindacale gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa è assicurato un termine minimo di trenta giorni dalla contestazione, ad opera del Consiglio di Amministrazione, entro il quale l'OdV o un suo componente, possa far pervenire scritti difensivi e possa essere ascoltato. In caso di presunti comportamenti illeciti da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l'effettivo illecito occorso e quindi determina la relativa sanzione da applicare.

Misure nei confronti dei consulenti e business partner

La violazione delle regole di comportamento del Modello e/o del Codice Etico da parte di Consulenti o Terzi, legati alla Società da un contratto o da un rapporto di lavoro di tipo non dipendente, viene sanzionata sulla base di quanto previsto dai relativi contratti e, in caso di grave inadempimento, comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta in ogni caso salva la possibilità, da parte della Società, di intraprendere azioni volte alla richiesta di risarcimento nei casi in cui dal comportamento tenuto in violazione del Modello e/o del Codice Etico siano derivati alla stessa dei danni.

CAPITOLO X – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività delle Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti.

Nomina dei membri dell'organismo di vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, che deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- autonomia, intesa come capacità di decidere in maniera autonoma e con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni;
- indipendenza, intesa come condizione di assenza di legami, interessi o forme di interferenza con altre funzioni aziendali o terze parti, i quali possano pregiudicare l'obiettività di decisioni e azioni;
- professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, statistiche, aziendali ed organizzative), tali da consentire di svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- continuità d'azione intesa come capacità di operare con un adeguato livello di impegno, prevalentemente destinato alla vigilanza del Modello.

Nel rispetto dei parametri di cui sopra l'Organismo di vigilanza è composto in forma collegiale da tre membri. Nella sua prima seduta l'OdV nomina tra i suoi membri il Presidente, da eleggersi con la maggioranza dei voti. Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di un esperto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di consulenti esterni con professionalità specialistiche nell'ambito giuridico, contabile ed organizzativo, reperite anche all'esterno della Società.

L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

Requisiti di eleggibilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per qualsiasi delitto non colposo, diverso da quelli indicati nel punto che precede;
- essere interdetto, inabilitato, fallito, o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica dalla detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sostituzione.

Inoltre alla maggioranza dei membri dello stesso organismo è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:

- ricoprire all'interno della società altri incarichi di carattere operativo;
- trovarsi in una palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.

Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca motivata dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa adeguatamente motivata.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV;
- nel caso di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In presenza di una delle esplicitate condizioni legittimanti la revoca per giusta causa, il Consiglio di Amministrazione procede alla revoca del membro dell'OdV non più idoneo provvedendo alla sua immediata sostituzione.

Per ciò che concerne le cause di decadenza dalla funzione di membro dell'OdV, esse si configurano quando un componente perda uno dei requisiti di eleggibilità (autonomia indipendenza, onorabilità, professionalità). In particolare costituiscono cause di decadenza:

- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che comporti la sua assenza per un periodo superiore ai sei mesi;
- l'attribuzione all'OdV di funzioni di responsabilità, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità d'azione, che sono propri dell'OdV;
- il venir meno dei requisiti professionali richiesti;
- un grave inadempimento dei propri doveri;
- una sentenza di condanna di primo grado della società ai sensi del decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite "patteggiamento", ove risulti agli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6 com. 1 lett. D) del decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva a carico dei componenti dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'OdV, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo, anche con segnalazione del Presidente dell'OdV.

Convocazione e svolgimento delle attività

La convocazione e lo svolgimento delle attività sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Poteri

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e su tutto il personale, relativi al funzionamento e all'osservanza del modello nel suo complesso.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali. L'Organismo di Vigilanza svolge le sue autonome funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori, al Collegio Sindacale e alla società di revisione, ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;
- chiedere, qualora lo si ritenga opportuno nell'espletamento delle proprie funzioni, informazioni agli eventuali Organismi di Vigilanza delle società controllate;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente di volta in volta identificato;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;

- proporre all'organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'attivazione di un procedimento che potrebbe comportare sanzioni, di cui al capitolo precedente;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire tramite le strutture competenti, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001. Spetta alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane la gestione delle correlate attività operative tra cui l'organizzazione delle sessioni di formazione;
- redigere periodicamente, con cadenza minima semestrale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere dei direttori/responsabili titolari dei rapporti con controparti, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute. L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Flussi informativi da e verso l'organizzazione

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nel corso dello svolgimento della propria attività di vigilanza. È obbligatorio per l'OdV presentare con cadenza almeno semestrale, una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante il periodo di riferimento;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute in forma scritta da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati degli accertamenti riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate alla Società, intendendo unicamente quelle inerenti alle attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese sostenute.

L'OdV deve essere costantemente informato in ordine alla gestione e all'operatività dell'azienda: pertanto può definire in apposita "procedura operativa" la tipologia di informazioni e la loro periodicità da parte delle strutture organizzative di attività sensibili. Inoltre a fronte di apposita richiesta può ottenere ulteriori elementi utili alla propria attività"

Il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno l'obbligo di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello, attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata *organismo.vigilanza@mmspa.eu*.

L'Organismo di Vigilanza adotta misure idonee comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

CAPITOLO XI – PRESTAZIONI DA PARTE DI ALTRE SOCIETÀ

Le prestazioni di beni o servizi da parte di società (anche controllate da MM Spa), con particolare riferimento a beni e servizi che possano riguardare attività sensibili, devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte della società prestatrice di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società in forza di obblighi di legge;
- l'impegno da parte della società prestatrice a rispettare, durante la durata del contratto, i principi fondamentali del Codice Etico e del Modello, nonché le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, e di operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo.



MM Spa

Via del Vecchio Politecnico, 8 - 20121 Milano
tel. +39 02 77471 - fax +39 02 78 00 33
info@mmspa.eu
info@pecmmspa.eu
www.mmspa.eu
www.milanoblu.com

Ingegneria

Via del Vecchio Politecnico, 8 - 20121 Milano
tel. +39 02 77471 - fax +39 02 78 00 33
info@mmspa.eu

Servizio Idrico Integrato

Via Meda 44 - 20141 Milano
tel. +39 02 84 771 - fax +39 02 78 00 33
servizio clienti: Via Borsieri 4



Casa

Via del Vecchio Politecnico, 8 - 20121 Milano
fax +39 02 78 00 33





2017

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nelle sedute del 18 maggio 2017 e del 14 giugno 2017

INTRODUZIONE	3
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	3
PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE	3
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3
Attività sensibili nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione	6
Criteri specifici di prevenzione	10
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	18
Attività sensibili nell'ambito dei delitti informatici	19
Criteri specifici di prevenzione	20
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	21
Attività sensibili nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata	22
Criteri specifici di prevenzione	23
REATI SOCIETARI	25
Attività sensibili nell'ambito dei reati societari	27
Criteri specifici di prevenzione	29
I reati di market abuse (art. 25 sexies)	31
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	33
Le fattispecie di reato	33
Attività sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	35
Principi generali di comportamento	36
- Criteri specifici di prevenzione	36
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	44
Attività sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	44
Criteri specifici di prevenzione	45
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	46
Attività sensibili nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore	46
Criteri specifici di prevenzione	46
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	47
Fattispecie	47
Prevenzione	47
REATI AMBIENTALI	47
Attività sensibili nell'ambito dei reati ambientali	50
Criteri specifici di prevenzione	51
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO É IRREGOLARE	53
Attività sensibili nell'ambito del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ...	53
Criteri pecifici di prevenzione	53
REATI TRANSNAZIONALI	54
Attività sensibili nell'ambito dei reati transnazionali	55
Criteri specifici di prevenzione	56

INTRODUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera, ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto. Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società sulla base anche delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria ha dunque formulato dei principi generali di comportamento e di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili oltre che controlli specifici di prevenzione.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto. I principi di comportamento individuati nel Codice Etico, costituiscono parte integrante del presente documento.

PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i principi generali adottati sono:

- Regolamenti/ procedure / linee guida: l'azienda s'ispira a criteri idonei a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Distinzione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- Responsabilità, Chiarezza, Conoscenza: sono principi secondo i quali i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere:
i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e 25 (Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione) del D. lgs. n. 231/2001:

- **Malversazione a danno dello Stato**, art. 316 bis c.p. è costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
 - **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, art. 316 ter c.p. è costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
 - **Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**, art. 640, comma 2, n. 1, c.p. è costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
 - **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, art. 640 bis c.p. è costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
 - **Frode informatica**, art. 640 ter c.p. è costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
 - **Concussione**, art. 317 c.p. è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
 - **Corruzione per l'esercizio della funzione**, art. 318 c.p. è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
 - **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, art. 319 c.p. è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
 - **Corruzione in atti giudiziari**, art. 319 ter c.p. è costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
 - **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, art. 319 quater c.p. è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità.
 - **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, art. 320 c.p. è costituito dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio.
- Ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore)**, le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
- **Istigazione alla corruzione**, art. 322 c.p. è costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non

dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

• **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, art. 322 bis c.p., ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone di cui al precedente elenco;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Ai fini del Decreto, sono considerati "Pubblica Amministrazione" tutti quei soggetti, pubblici o privati che svolgono una *funzione pubblica* o un *pubblico servizio*. Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- *potere autoritativo*, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono:

- attività disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica,
- con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati *pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio*.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto.

Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

Attività sensibili nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe

presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto. L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- **negoiazione del contratto di servizio e dei disciplinari da esso derivanti con il Comune di Milano.** Si tratta delle attività di negoziazione con i rappresentanti del Comune di Milano nell'ambito del contratto di servizio e dei disciplinari da esso derivanti, stipulato dalla Società con il Comune di Milano. Tali attività di negoziazione sono finalizzate al rinnovo o alla modifica del suddetto contratto, che ha durata pluriennale;
- **partecipazione a gare o conduzione di trattative private con enti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio per la prestazione di servizi ovvero prestazione dei medesimi servizi all'estero per conto di soggetti pubblici o privati.** Si tratta dell'attività di partecipazione a gare indette da P.A. nazionali o straniere per l'affidamento di opere (al di fuori del contratto di servizio in essere con il Comune di Milano). Nell'attività sensibile in esame si colloca inoltre la circostanza, di conduzione di trattative private con P.A. nazionali o straniere per il raggiungimento di obiettivi analoghi ai precedenti, nonché la fattispecie di prestazione di servizi al di fuori del territorio nazionale verso soggetti sia pubblici che privati;
- **gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati inerenti la progettazione o la costruzione di opere di ingegneria.** L'attività ha ad oggetto la progettazione di opere di ingegneria per conto di PA o soggetti privati e la condivisione dei relativi elaborati con il committente;
- **esproprio e/o asservimento degli immobili necessari per la realizzazione delle opere nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Milano.** Si tratta delle attività di interazione con gli enti pubblici per addvenire all'occupazione, all'esproprio e/o all'asservimento per motivi di pubblica utilità, degli immobili di proprietà privata interessati dalle opere da realizzare, nonché dell'attività di negoziazione con privati interessati da provvedimenti ablativi;
- **affidamento di lavori e acquisizioni di beni e servizi in qualità di stazione appaltante mediante gara o trattativa privata.** Si tratta degli acquisti effettuati dalla Società per conto di enti pubblici committenti;
- **coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione dei rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito dell'esecuzione del contratto.** Si tratta delle attività di analisi, programmazione, coordinamento, verifica e controllo delle attività connesse alla costruzione delle opere commissionate da soggetti pubblici (BU Ingegneria) e gestione dei rapporti con il RUP nonché alla esecuzione di lavori inerenti il Servizio Idrico Integrato affidati a soggetti terzi;
- **gestione degli adempimenti con l'Autorità Anticorruzione(ANAC).** Si tratta degli adempimenti verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione scaturenti dal ruolo di stazione appaltante normalmente rivestito dalla Società. Tra tali rapporti si collocano, peraltro, le comunicazioni obbligatorie da trasmettere all'Osservatorio regionale contratti pubblici per ciascun appalto;
- **gestione delle attività di assistenza al collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate per conto di soggetti pubblici.** Si tratta delle attività di coordinamento e assistenza alle Commissioni di Collaudo appositamente incaricate, nonché di tutti gli adempimenti finalizzati all'emissione del Certificato di Collaudo Statico e del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate dalla Società;
- **predisposizione del Piano triennale e del Piano operativo annuale da sottoporre ad approvazione dell'Ente di Governo d'Ambito.** Si tratta delle attività di predisposizione di una bozza di piano operativo annuale e di piano-programma di attuazione triennale, con riferimento al Servizio Idrico Integrato, da sottoporre ad approvazione dell'Ente di Governo d'Ambito, con relative previsioni finanziarie, degli interventi di adeguamento e sviluppo ritenuti necessari per conseguire gli obiettivi prefissati in conformità a quanto stabilito dal Piano d'Ambito;
- **gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali (es. permessi manomissioni suolo pubblico o autorizzazioni pose tubazioni).** Si tratta delle

attività poste in essere per l'ottenimento delle autorizzazioni o dei permessi necessari per lo svolgimento di interventi sulla rete idrica o legati alla realizzazione di opere di ingegneria. In particolare, rientrano nell'attività sensibile la richiesta e l'ottenimento di permessi di manomissione del suolo pubblico, le autorizzazioni per la posa di tubazioni e le concessioni demaniali;

- **gestione di rapporti con autorità di controllo (es. ASL, ARPA, AEEGSI, ISPEL, Vigili del fuoco ecc.).** Si tratta delle attività aventi ad oggetto la gestione dei controlli subiti da parte di autorità di controllo (ad es. sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque);
- **comunicazione dei dati sui servizi all'Ente di Governo d'Ambito, all'ISTAT, alla Regione, ai Ministeri, al Comune, ecc.** Si tratta dell'attività inerente alla predisposizione dei dati e della relativa comunicazione periodica di dati/indicatori attinenti i livelli dei servizi offerti, secondo le modalità e le cadenze previste dalla "Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato della città di Milano" e dal relativo "Disciplinare Tecnico";
- **gestione dei contenziosi giudiziari o stragiudiziali.** Si tratta dell'attività relativa alla gestione, anche tramite studi legali esterni, di contenziosi scaturiti da contestazioni sollevate dai clienti, dall'impugnazione di gare espletate e/o vinte dalla Società da parte di altri concorrenti, da appaltatori, da privati interessati da esproprio, e comunque da contestazioni in materia di diritto civile, amministrativo e penale;
- **gestione dei trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni.** Si tratta dell'attività di gestione e amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni e dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali nonché della gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- **gestione dei rapporti e delle ispezioni con l'Amministrazione Finanziaria (Guardia di Finanza).** Si tratta dell'attività relativa alla predisposizione e trasmissione all'Amministrazione Finanziaria di dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi nonché alla gestione delle visite ispettive in materia fiscale;
- **affidamento dei lavori e acquisizione di beni e servizi "in economia".** Si tratta delle attività volte ad assicurare l'acquisto di beni o servizi professionali richiesti dalle singole unità organizzative aziendali per lo svolgimento delle attività di propria competenza, con riferimento ai casi per i quali la legge prevede tale modalità;
- **gestione dei flussi finanziari.** L'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa;
- **assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette).** Si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie al corretto svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione (ad es. provvedimenti disciplinari);
- **gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici.** L'attività si riferisce alle procedure finalizzate alla richiesta, gestione e rendicontazione di fondi e contributi concessi da soggetti pubblici;
- **predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.** Si tratta delle operazioni inerenti agli adempimenti di redazione di dichiarazioni a fini tributari;
- **gestione degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione inerenti l'amministrazione del personale (ad es. cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione dei dipendenti, fondi previdenziali, categorie protette, ecc.).** L'attività si riferisce alle relazioni con la PA connesse agli aspetti pubblicistici dell'amministrazione del personale;
- **concessione di omaggi a favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.** L'attività si riferisce alla gestione degli aspetti amministrativi relativa all'offerta di omaggi a membri della PA e ad incaricati di pubblico servizio;
- **gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi.** L'attività si riferisce alle sponsorizzazioni di eventi (ad es. di carattere culturale) ed alle erogazioni liberali;
- **conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, professionali).** L'attività si riferisce alla

gestione degli incarichi conferiti a professionisti perché svolgano le loro prestazioni in favore della Società;

- **gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.).** Si tratta delle operazioni inerenti l'utilizzo di beni ed utilità della Società da parte dei dipendenti;
- **gestione e controllo delle note spese.** Si tratta delle operazioni inerenti il processo autorizzativo delle spese sostenute da dipendenti della Società e la gestione dei relativi rimborsi;
- **gestione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al Comune di Milano.** Si tratta delle operazioni inerenti il recupero del credito nei confronti della PA dal sollecito all'azione legale;
- **gestione dei rapporti con il Comune di Milano nell'ambito della Convenzione per la gestione del patrimonio abitativo.** Si tratta dei rapporti che MM Spa intrattiene con il Comune di Milano, con particolare riferimento alle attività di pianificazione, negoziazione e programmazione delle attività inerenti la gestione del patrimonio abitativo nonché agli incontri operativi nell'ambito dell'esecuzione del Convenzione;
- **esecuzione della Convenzione per la gestione del patrimonio abitativo del Comune di Milano.** Si tratta delle attività svolte in nome e per conto del Comune di Milano per l'esecuzione della Convenzione finalizzate a garantire la corretta esecuzione delle attività nonché la corretta rendicontazione del servizio espletato. Nell'ambito della macro attività sensibile sono riconducibili le seguenti specifiche attività:
 - **abbinamento utente-alloggio e stipula di contratti di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di immobili ad uso diverso.** Si tratta delle attività legate al processo di abbinamento dell'alloggio all'utente e alla stipula dei contratti di locazione ERP / usi diversi (es. abbinamento utente-alloggio a seguito di Bando Regionale; convocazione utente e presentazione immobile, accettazione / rifiuto immobile; stipula del contratto) con l'utenza;
 - **gestione dell'utenza.** Si tratta dell'attività relative alla gestione del contratto (attivazione, variazione, voltura, cessazione) sui clienti attivi, nonché delle attività collegate all'aggiornamento biennale dell'anagrafe utenza;
 - **definizione dei canoni di locazione.** Si tratta dell'attività di definizione del canone di locazione sia degli alloggi ERP sia degli immobili destinati ad usi diversi;
 - **gestione della morosità.** Si tratta delle attività di gestione della morosità degli inquilini di alloggi ERP / immobili ad uso diverso effettuata in via stragiudiziale (processo ordinario di messa in mora, trattamento del credito e proposta del piano di rientro..), in via giudiziale attraverso dei legali esterni;
 - **gestione dei piani di mobilità.** Si tratta dell'attività di gestione delle richieste di cambio alloggio da parte dell'utenza, con particolare riferimento alle fasi di presentazione della richiesta di cambio alloggio, gestione della fase istruttoria, offerta dell'alloggio, abbinamento utente-alloggio e stipula del contratto nonché della gestione di tali attività su richiesta della PA o in casi particolari individuati dalla Società;
 - **gestione delle occupazioni abusive e degli sgomberi.** Si tratta delle attività legate alla prevenzione dell'occupazione e al monitoraggio dell'abusivismo attraverso interventi di sgombero (programmato o in flagranza) da parte di MM Spa in collaborazione con le Forze dell'Ordine;
 - **gestione dei condominii e delle autogestioni.** Si tratta dell'attività di gestione dei condominii aventi proprietà mista, ovvero stabili nei quali sono presenti alloggi in gestione a MM Spa e alloggi privati e per i quali esiste la figura del referente di condominio che partecipa alle riunioni condominiali in rappresentanza degli inquilini di MM e gestisce i rapporti con l'utenza; e di gestione degli immobili in autogestione in cui gli assegnatari possono "autogestirsi" in particolare con riferimento alle forniture, ai servizi e alla gestione degli spazi comuni;
 - **gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli alloggi e altre attività di Facility (es. gestione del verde, pulizia, etc).** Si tratta della gestione delle attività di facility (es. manutenzione ordinaria, cura del verde, pulizie scale e spazi comuni, etc.) erogate da MM Spa attraverso l'eventuale supporto di società Terze.

Criteria specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **negoiazione del contratto di servizio e dei disciplinari da esso derivanti con il Comune di Milano, e la partecipazione a gare o conduzione di trattative private con enti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio per la prestazione di servizi ovvero prestazione dei medesimi servizi all'estero per conto di soggetti pubblici o privati**, è previsto che:

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte il Comune di Milano o la PA in genere siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con il Comune di Milano o la PA in genere siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario il Comune di Milano o la PA in genere;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere la proroga o il rinnovo del contratto di servizio siano complete e veritiere;
- in ogni trattativa con il Comune di Milano o con la PA in genere, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;
- nella partecipazione a gare indette dalla PA ed in generale in ogni trattativa con questa, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati inerenti la progettazione o la costruzione di opere di ingegneria**, è previsto che:

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere.

Per le operazioni riguardanti l'**esproprio e/o asservimento degli immobili necessari per la realizzazione delle opere nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Milano** è previsto che:

- siano archiviati mediante supporti cartacei o elettronici tutti i documenti prodotti durante l'iter di esproprio;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che la documentazione trasmessa all'ente preposto per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere, sia completa e veritiera.

Per le operazioni riguardanti l'**affidamento di lavori e acquisizioni di beni e servizi in qualità di stazione appaltante mediante gara o trattativa privata**, è previsto che:

- siano archiviati mediante supporti cartacei o elettronici tutti i documenti prodotti o ricevuti a fronte dell'affidamento di lavori o dell'acquisizione di beni o servizi effettuati in qualità di stazione appaltante;
- l'intero iter debba uniformarsi costantemente a criteri di trasparenza e non discriminazione;

- tutti i documenti inerenti gli acquisti permettono la tracciabilità della scelta e della motivazione;
- nella selezione di fornitori /appaltatori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sono previste apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello, e del Codice Etico;
- è vietato l'affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni interdittive della facoltà di contrarre con la pubblica amministrazione previste dal D.Lgs. 231/2001 e/o da altra normativa vigente, con sentenza passata in giudicato;
- il Responsabile della funzione interessata dall'appalto segnali immediatamente al superiore gerarchico eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall'appaltatore o dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- sono definite nell'ambito della documentazione organizzativa le modalità di gestione delle eccezioni alla procedura standard e di tracciabilità delle stesse (ad esempio, motivazione / approvazione di eventuali eccezioni acquisti senza competitive bidding e/o in situazioni di emergenza e/o di esclusiva);
- nell'ambito dell'operatività aziendale siano disciplinate, tracciate nonché autorizzate da soggetti con adeguati poteri di firma eventuali varianti / proroghe al contratto che, in corso d'opera, possano emergere nonché l'applicazioni di eventuali penali.

Per le operazioni riguardanti il **coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione dei rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito dell'esecuzione del contratto, e la gestione delle attività di assistenza al collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate per conto di soggetti pubblici**, è previsto che:

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla PA siano complete e veritiere.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli adempimenti con l'Autorità Anticorruzione (ANAC), la predisposizione del Piano triennale e del Piano operativo annuale da sottoporre ad approvazione dell'Ente di Governo d'Ambito e la comunicazione dei dati sui servizi all'Ente di Governo d'Ambito, all'ISTAT, alla Regione, ai Ministeri, al Comune, ecc** i è previsto che:

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con l'Autorità siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario l'Autorità;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali (es. permessi manomissioni suolo pubblico o autorizzazioni pose tubazioni) e la gestione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al Comune di Milano**, è previsto che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la PA siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere, e verifichi in particolare la loro conformità ai dati personali ed alle informazioni tenute presso i data base della Società.

Per le operazioni riguardanti la **gestione di rapporti con autorità di controllo (es. ASL, ARPA, AEEGSI, ISPEL, Public Authority Vigili del fuoco, ecc.), la gestione dei trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni e la gestione dei rapporti e delle ispezioni con l'Amministrazione Finanziaria (Guarda di Finanza)**, è previsto che:

- alle verifiche ispettive partecipino i soggetti indicati nella procedura che definisce le modalità per favorire l'accesso in azienda degli Ispettori, le modalità per segnalare l'ispezione al Responsabile gerarchico, le modalità per la gestione della visita ispettiva, le modalità per la gestione della richiesta di documentazione;
- i verbali redatti dall'Ente ispettivo siano sottoscritti dai soggetti / funzioni responsabili o dai delegati;
- il soggetto responsabile della verifica trasmette copia dei verbali redatti dalle autorità ispettive e dalla Guardia di Finanza.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali**, è previsto che:

- sia sempre identificato un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare l'azienda o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- il responsabile identificato informi l'OdV, nell'ambito dell'informativa periodica, del procedimento penale e/o tributario, garantendo comunque all'OdV accesso alla documentazione inerente i procedimenti di natura civilistica e amministrativa;
- la lettera di incarico ad un professionista esterno / la sottoscrizione degli atti della società prodotti durante il contenzioso siano firmati nel rispetto del sistema di procure e deleghe aziendali.

Per le operazioni riguardanti l'**affidamento dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi "sotto soglia"** e la **gestione operativa del processo di approvvigionamento di beni e servizi da fornitori esterni**, è previsto che:

- l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- nella selezione di fornitori e appaltatori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- il ricorso all'appalto e la selezione dell'appaltatore siano conformi alle disposizioni pubbliche vigenti in tema di appalti, in base a criteri di trasparenza, non discriminazione e tracciabilità dei criteri a fondamento della scelta del fornitore;
- nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l'opportunità di prevedere apposite clausole

che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello, e del Codice Etico

- è vietato l'affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni interdittive della facoltà di contrarre con la pubblica amministrazione previste dal D.Lgs. 231/2001 e/o da altra normativa vigente, con sentenza passata in giudicato;
- il Responsabile della funzione interessata dall'appalto segnali immediatamente al superiore gerarchico eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall'appaltatore o dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- sia tracciabile l'iter decisionale e le motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore (es. documentazione di supporto rilevante quali le quotazioni ricevute, analisi di mercato o ricorso a fornitori qualificati, analisi e comparazione delle offerte ricevute);
- siano previste nell'ambito della documentazione organizzativa le modalità di gestione delle eccezioni alla procedura e di tracciabilità delle stesse (ad esempio, motivazione / approvazione di eventuali eccezioni acquisti senza competitive bidding e/o in situazioni di emergenza e/o di esclusiva);
- siano previsti, nel rispetto dell'operatività aziendale meccanismi di controllo e di rotazione del personale atti a evitare che lo stesso soggetto possa partecipare alla stesura del capitolato tecnico ed essere successivamente nominato Funzionario Responsabile del Contratto; meccanismi di rotazione del personale atti ad evitare rapporti continuativi tra le figure chiave adibite dalla gestione dei contratti di appalto e le imprese appaltatrici
- siano disciplinate, tracciate nonché autorizzate da soggetti con adeguati poteri di firma eventuali varianti / proroghe al contratto che, in corso d'opera, possano emergere nonché l'applicazioni di eventuali penali.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei flussi finanziari**, è previsto che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati potrà avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali. In tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
- il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa.
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- nessun pagamento o incasso possa essere regolato in contanti, salvo che vi sia espressa autorizzazione da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e comunque per importi che non superino somme gestite attraverso la piccola cassa;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute dovrà essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati di norma i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e documentabili;
- Per le operazioni di **assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette)**, è

previsto che:

- le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica e nell'ambito di un budget annuale;
- la richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo le procedure interne;
- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne;
- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura della Direzione Organizzazione e Risorse Umane;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione;
- la lettera di assunzione sia autorizzata da parte di soggetti con idonei poteri in base alle norme interne;
- per i candidati provenienti da paesi extra CE, sia effettuata una verifica in merito alla regolarità del permesso di soggiorno;
- i contratti includano le eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa di legge applicabile alla Società;
- sia formalizzato un sistema di politica retributiva (es. criteri per la definizione degli obiettivi e per la misurazione della performance), di tracciabilità ed evidenza che i premi erogati siano legati al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Inoltre, i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate .

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici**, è previsto che:

- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento o il contributo siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute; inoltre la relativa rendicontazione sia verificata e autorizzata da parte dei procuratori abilitati;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto.

Per le operazioni di **predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere, e di gestione degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione inerenti l'amministrazione del personale (ad es. cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione dei dipendenti, fondi previdenziali, categorie protette, ecc.)**, è previsto che:

- tutti gli atti e le dichiarazioni siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e dichiarazioni;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere.

Per le operazioni di **concessione di omaggi a favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione**, è previsto che:

- le concessioni di omaggi siano di modico valore e direttamente ed esclusivamente connesse all'attività aziendale e dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine della Società;

- tutte le concessioni di omaggi siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;

Per le operazioni di **gestione e controllo delle note spese**, è previsto che:

- sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, il responsabile che autorizza *ex ante* o *ex post* (secondo la tipologia di spesa) le note spese ai soggetti richiedenti;
- le spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei limiti indicati dalle policy aziendali, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica per le note spese, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso.

Per le operazioni riguardanti la **partecipazione a gruppi di lavoro e/o organizzazione e partecipazione in qualità di relatore ad eventi, convegni e manifestazioni (promosse ad es. da Pubbliche Amministrazioni, Associazioni di Categoria, Enti Pubblici, ecc.)**, i protocolli prevedono che:

- i soggetti partecipanti alle attività siano a ciò autorizzati dal Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione;
- gli stessi abbiano l'obbligo di rendiconto dell'attività concretamente svolta.

Per le operazioni di **gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi**, è previsto che:

- le operazioni siano direttamente ed esclusivamente connesse all'attività aziendale;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società.

Per le operazioni riguardanti il **conferimento e la gestione delle consulenze**, è previsto che:

- i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- la scelta di consulenti esterni sia sempre tracciabile dalla funzione aziendale competente per la selezione
- la nomina dei consulenti avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi la autorizza;
- l'incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- al termine dell'incarico venga richiesto al consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- i contratti che regolano i rapporti con i consulenti prevedano apposite clausole di richiamo agli adempimenti e alle responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello, che deve essere loro comunicato assieme al Codice Etico;
- i contratti includano le eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa di legge applicabile alla Società;
- siano disciplinate, tracciate nonché autorizzate da soggetti con adeguati poteri di firma eventuali varianti / proroghe al contratto che, in corso d'opera, possano emergere nonché l'applicazioni di eventuali penali.

Per le operazioni di **gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.)**, è previsto che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dal Responsabile della risorsa;
- la richiesta sia debitamente autorizzata dalle funzioni competenti;

- siano previsti dei casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con il Comune di Milano (in virtù della Convenzione per la gestione del patrimonio abitativo del Comune), è previsto che:

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali che hanno come controparte il Comune di Milano siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- in ogni trattativa e rapporto con il Comune di Milano, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale secondo i principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità;
- sia prevista opportuna comunicazione al Vertice Aziendale in caso di incontri a carattere decisivo ai quali, ove possibile dovranno partecipare almeno 2 rappresentanti di MMSpA;
- sia garantita la tracciabilità dei principali incontri con la PA.

Per le operazioni riguardanti l'**esecuzione della Convenzione per la gestione del patrimonio abitativo del Comune di Milano (con particolare riferimento alla rendicontazione delle attività)**, è previsto che:

- l'attività sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione o ulteriori atti definiti con il Comune;
- nell'ambito della documentazione aziendale siano identificati i ruoli, le responsabilità e le modalità operative previste per lo svolgimento dell'attività di rendicontazione al Comune delle attività svolte, nonché i dati di input e i sistemi informatici a supporto, nonché la relativa tracciabilità;
- l'attività di rendicontazione sia autorizzata alla trasmissione alla PA dai soggetti a cui è in capo la responsabilità dell'attività.

Per le operazioni riguardanti l'**esecuzione della Convenzione ai fini dell'abbinamento utente alloggio e stipula di contratti di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di immobili ad uso diverso e gestione dell'utenza** è previsto che :

- nell'ambito della documentazione aziendale siano individuati i ruoli e le responsabilità coinvolte nel processo sensibile, le modalità operative, i sistemi informatici a supporto dell'attività, le modalità di comunicazione con la PA in merito alla gestione delle casistiche emerse nonché la tracciabilità delle attività;
- ci sia segregazione delle responsabilità tra chi individua la lista dei soggetti destinatari di alloggi, chi associa gli alloggi agli utenti, chi predispone/verifica e sottoscrive i contratti;
- siano effettuate verifiche sul corretto abbinamento utente – alloggio sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare e delle disponibilità degli appartamenti;
- sia identificata e comunicata in modo chiaro all'utente la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività nonché la tracciabilità di fornito e ricevuto dall'utente;
- i contratti e le relative variazioni legate ad attivazione, variazione, voltura, cessazione siano sottoscritti dai soggetti con idonei poteri di firma in base alle norme interne;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità;
- siano previsti ed implementati flussi informativi verso la direzione aziendale in caso di criticità rilevate nella gestione operativa.

Per le operazioni riguardanti l'**esecuzione della Convenzione ai fini della definizione dei canoni di locazione** è previsto che:

- la segregazione dei soggetti / funzioni tra chi imputa i dati che vanno a determinare i canoni, chi verifica la correttezza dei dati imputati sulla base delle informazioni fornite dall'utenza/altra documentazione a supporto e chi approva le relative variazioni;

- siano esplicitate le modalità operative per la gestione dei rapporti con la PA (es. in caso di anomalie emerse a seguito di aggiornamento anagrafica e modalità di coinvolgimento dell'Ente Comunale / altre funzioni aziendali) e relativa tracciabilità. Per le operazioni riguardanti l'esecuzione della Convenzione ai fini della gestione della morosità è previsto che:

- siano definiti i criteri per l'identificazione dei soggetti da considerarsi "morosi" in aderenza alle Linee guida Comunali e gli step procedurali da seguire (tempistiche di svolgimento dell'attività, modalità e frequenza di condivisione con il Comune, tipologie di azioni da intraprendere in funzione delle diverse casistiche, ...);
- le modalità operative per la gestione dei legali esterni in caso di morosità giudiziale e le relative comunicazioni con il Comune;
- sia garantita la tracciabilità delle decisioni condivise con la PA;
- tutti gli atti e le comunicazioni formali siano firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- siano previsti flussi informativi verso la direzione in caso di situazioni critiche rilevati.

Per le operazioni riguardanti l'**esecuzione della Convenzione ai fini della gestione dei piani di mobilità**, è previsto che:

- siano classificate e definite le modalità operative per la gestione delle diverse ipotesi di mobilità in cui siano chiaramente identificati ruoli e responsabilità;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità;
- tutti gli atti e le comunicazioni formali siano firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne.

Per le operazioni riguardanti l'**esecuzione della Convenzione ai fini della gestione delle occupazioni abusive e degli sgomberi** è previsto che:

- nell'ambito della documentazione aziendale sia prevista la classificazione delle tipologie di condomini gestiti da MM Spa nonché definite le modalità operative di gestione degli stessi (es. proprietà mista, intera proprietà);
- solo i soggetti autorizzati possono partecipare agli incontri con la PA;
- sia data opportuna comunicazione al Responsabile della Divisione Casa nel caso non partecipi agli incontri a carattere decisorio;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità;
- siano tracciati gli incontri con la PA (es. predisposizione di un verbale) nel caso in cui lo stesso non abbia provveduto a predisporlo;
- gli atti / nonché le comunicazioni ufficiali siano sottoscritti dai soggetti con idonei poteri di firma in base alle norme interne.

Per le operazioni riguardanti l'**esecuzione della Convenzione ai fini della Gestione dei condomini e delle autogestioni** è previsto che:

- nell'ambito della documentazione aziendale sia prevista la classificazione delle tipologie di condomini gestiti da MM Spa nonché definite le modalità operative di gestione degli stessi (es. proprietà mista, intera proprietà);
- siano formalizzate in appositi moduli/verbali le assemblee condominiali, al fine di garantire una corretta tracciabilità delle attività svolte;
- siano adeguatamente documentate le spese sostenute dai fornitori delle autogestioni;
- gli atti / nonché le comunicazioni ufficiali siano sottoscritti dai soggetti con idonei poteri di firma in base alle norme interne.

Per le operazioni riguardanti l'**esecuzione della Convenzione ai fini della Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e altre attività di facility in virtù della Convenzione per la gestione del patrimonio abitativo**, è previsto che:

- nell'ambito della documentazione aziendale siano identificate le principali tipologie di attività di facility (a canone e a

consumo), i ruoli e le responsabilità, gli step del processo (es definizione fabbisogno, esecuzione del contratto da parte del soggetto terzo a cui è stato affidato il servizio, contabilizzazione dei costi), nonché le modalità operative di svolgimento delle attività e controlli nel rispetto della Convezione e dei contratti sottoscritti con fornitori terzi per l'espletamento dei servizi;

- tracciabilità corretta esecuzione del contratto nel rispetto dei Service Level Agreement
- sia predisposto a cura del Responsabile dell'attività un piano strutturato di monitoraggio delle attività.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 24-bis (**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**) del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

- **Documenti informatici**, art. 491 bis c.p. è costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni amministrative, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico pubblico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, art. 615 ter c.p. è costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici**, art. 615 quater c.p. è costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, art. 615 quinquies, è che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, art. 617 quater, è che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela - salvo che il fatto costituisca più grave reato - , mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**, art. 617 quinquies, che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, art. 635 bis c.p. è costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità**, art. 635 ter c.p. è costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, art. 635 quater c.p. è costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, art. 635 quinquies c.p. è costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635 quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**, art. 640 quinquies c.p. prevede che il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Attività sensibili nell'ambito dei delitti informatici

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potenzialmente, potrebbero essere commessi dei reati informatici previsti dall'art. 24 bis del Decreto:

- **gestione di accessi, account e profili**. Si tratta di una serie articolata di attività poste in essere al fine di regolamentare la tipologia di accessi ai dati, sistemi ed applicazioni ritenute critiche o sensibili al fine di evitare accessi da parte di personale non autorizzato;
- **gestione delle reti di telecomunicazioni**. Si tratta delle attività connesse alla gestione e manutenzione delle reti telematiche, all'implementazione di misure di sicurezza al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, oltre che al monitoraggio degli eventi sulle reti atto ad individuare accessi e/o utilizzi anomali e definire in maniera tempestiva le azioni correttive;
- **gestione dei sistemi hardware**. Si tratta di una serie di attività finalizzate all'identificazione, all'implementazione, alla manutenzione ed al monitoraggio delle componenti hardware utilizzate dalla Società;
- **gestione dei sistemi software**. Si tratta delle attività connesse all'identificazione, allo sviluppo, alla manutenzione ed al monitoraggio dei sistemi software utilizzati dalla Società;
- **gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT**. Si tratta di una serie articolata di attività finalizzate alla definizione delle misure di sicurezza fisica implementate al fine di evitare accessi non autorizzati ai sistemi e ai siti fisici ove risiedono i sistemi e le infrastrutture IT;

- **gestione della documentazione in formato digitale.** Si tratta dell'attività di gestione delle tecniche di crittografia applicate alla documentazione informatica e di definizione delle metodologie, delle tempistiche di archiviazione e conservazione dei documenti in formato digitale.

Criteri specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione di accessi, account e profili**, è previsto che:

- siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
- la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sia predisposta struttura autorizzativa - - allineata con i ruoli organizzativi in essere;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle reti di telecomunicazione**, è previsto che:

- siano definite le responsabilità per la gestione delle reti;
- siano implementati controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete e in transito su reti pubbliche;
- siano implementati meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- sia regolamentata l'implementazione e la manutenzione delle reti telematiche mediante la definizione di responsabilità e modalità operative, di verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate; inoltre deve essere regolamentata l'esecuzione di attività periodiche di *vulnerability assessment* ed *ethical hacking*;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati;
- sia definito un piano di *disaster recovery* periodicamente aggiornato e definiti un processo di business continuity;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei sistemi hardware**, che comprende anche la gestione del back up e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici è previsto che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;

- sia definito un piano *disaster recovery*, periodicamente aggiornato e testato;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei sistemi software**, che comprende anche la gestione del back up e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, è previsto che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi;
- siano definiti i criteri e le modalità per il change management (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi sistemi/servizi tecnologici);
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT**, è previsto che:

- siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
- siano definite le credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, pin, badge, valori biometrici e la tracciabilità degli stessi;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dal nuovo art. 24-ter (*Delitti di criminalità organizzata*) introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (art. 2, c. 29):

- **Associazione per delinquere**, art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- **Associazioni di tipo mafioso, anche straniere**, art. 416 bis c.p. punisce chiunque promuove, dirige, organizza o fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416 bis si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate,

anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso** art. 416 ter c.p. punisce chi accetta la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità; tale sostegno elettorale, deve essere ottenuto tramite l'intimidazione e gli altri mezzi tipici delle associazioni di tipo mafioso. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità anzi dette;
- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso.**

Attività sensibili nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei Delitti di criminalità organizzata previsti dall' art. 24 ter del Decreto:

- **attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all'estero.** Si tratta delle attività volte ad ottenere beni o servizi o ad affidare la realizzazione di opere a soggetti esterni, italiani o esteri, tanto nella fase dell'esecuzione del contratto che in quelle precedenti;
- **gestione della fiscalità.** Si tratta dell'insieme di attività inerenti la corretta determinazione dell'imposizione fiscale (imposte dirette / imposte indirette), del corretto versamento nonché corretta trasmissione della dichiarazione fiscale.
- **gestione dei flussi finanziari.** L'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa;
- **assunzione e gestione del personale.** Si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie al corretto svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione;
- **coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione dei rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito dell'esecuzione del contratto.** Si tratta delle attività di analisi, programmazione, coordinamento, verifica e controllo delle attività connesse alla costruzione delle opere commissionate da soggetti pubblici (BU Ingegneria) e gestione dei rapporti con il RUP, nonché alla esecuzione di lavori inerenti il Servizio Idrico Integrato affidati a soggetti terzi;
- **partecipazione a gare o conduzione di trattative private con enti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio per la prestazione di servizi ovvero prestazione dei medesimi servizi all'estero per conto di soggetti pubblici o privati.** Si tratta dell'attività di partecipazione a gare indette da P.A. nazionali o straniere per l'affidamento di opere (al di fuori del contratto di servizio in essere con il Comune di Milano). Nell'attività sensibile in esame si colloca inoltre la circostanza, meno ricorrente, di conduzione di trattative private con P.A. nazionali o straniere per il raggiungimento di obiettivi analoghi ai precedenti, nonché la fattispecie di prestazione di servizi al di fuori del territorio nazionale verso soggetti sia pubblici che privati.

- **esecuzione della Convenzione per la gestione del patrimonio abitativo del Comune di Milano.** Si tratta delle attività svolte in nome e per conto del Comune di Milano per l'esecuzione della Convenzione finalizzate a garantire la corretta esecuzione delle attività nonché la corretta rendicontazione del servizio espletato. Nell'ambito della macro attività sensibile sono riconducibili le seguenti specifiche attività:
- **abbinamento utente-alloggio e stipula di contratti di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di immobili ad uso diverso.** Si tratta delle attività legate al processo di abbinamento dell'alloggio all'utente e alla stipula dei contratti di locazione ERP / usi diversi (es. abbinamento utente-alloggio a seguito di Bando Regionale; convocazione utente e presentazione immobile, accettazione / rifiuto immobile; stipula del contratto) con l'utenza;
- **gestione dell'utenza.** Si tratta delle attività relative alla gestione del contratto (attivazione, variazione, voltura, cessazione) sui clienti attivi, nonché delle attività collegate all'aggiornamento biennale dell'anagrafe utenza;
- **definizione dei canoni di locazione.** Si tratta dell'attività di definizione del canone di locazione sia degli alloggi ERP sia degli immobili destinati ad usi diversi;
- **gestione della morosità.** Si tratta delle attività di gestione della morosità degli inquilini di alloggi ERP / immobili ad uso diverso effettuata in via stragiudiziale (processo ordinario di messa in mora, trattamento del credito e proposta del piano di rientro), in via giudiziale attraverso dei legali esterni;
- **gestione dei piani di mobilità.** Si tratta dell'attività di gestione delle richieste di cambio alloggio da parte dell'utenza, con particolare riferimento alle fasi di presentazione della richiesta di cambio alloggio, gestione della fase istruttoria, offerta dell'alloggio, abbinamento utente-alloggio e stipula del contratto nonché della gestione di tali attività su richiesta della PA o in casi particolari individuati dalla Società;
- **gestione delle occupazioni abusive e degli sgomberi.** Si tratta delle attività legate alla prevenzione dell'occupazione e al monitoraggio dell'abusivismo attraverso interventi di sgombero (programmato o in flagranza) da parte di MM Spa in collaborazione con le Forze dell'Ordine;
- **gestione dei condominii e delle autogestioni.** Si tratta dell'attività di gestione dei condominii aventi proprietà mista, ovvero stabili nei quali sono presenti alloggi in gestione a MM Spa e alloggi privati e per i quali esiste la figura del referente di condominio che partecipa alle riunioni condominiali in rappresentanza degli inquilini di MM e gestisce i rapporti con l'utenza; e di gestione degli immobili in autogestione in cui gli assegnatari possono "autogestirsi" in particolare con riferimento alle forniture, ai servizi e alla gestione degli spazi comuni;
- **gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli alloggi e altre attività di Facility (es. gestione del verde, pulizia, etc).** Si tratta della gestione delle attività di facility (es. manutenzione ordinaria, cura del verde, pulizie scale e spazi comuni, etc.) erogate da MM Spa attraverso l'eventuale supporto di società Terze.

Criteri specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti l'**attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all'estero**, è previsto che:

- l'approvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- nella selezione di fornitori e appaltatori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- il ricorso all'appalto e la selezione dell'appaltatore siano conformi alle disposizioni pubbliche vigenti in tema di appalti, in base a

criteri di trasparenza, non discriminazione e tracciabilità dei criteri a fondamento della scelta del fornitore;

- nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l'opportunità di prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello e del Codice Etico,
- è vietato l'affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni interdittive della facoltà di contrarre con la pubblica amministrazione previste dal D.Lgs. 231/2001 e/o da altra normativa vigente, con sentenza passata in giudicato;
- il Responsabile della funzione interessata dall'appalto segnali immediatamente al superiore gerarchico eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall'appaltatore o dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- sia tracciabile l'iter decisionale e le motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore (es. documentazione di supporto rilevante quali le quotazioni ricevute, analisi di mercato o ricorso a fornitori qualificati, analisi e comparazione delle offerte ricevute);
- siano previste nell'ambito della documentazione organizzativa le modalità di gestione delle eccezioni alla procedura e di tracciabilità delle stesse (ad esempio, motivazione / approvazione di eventuali eccezioni acquisti senza competitive bidding e/o in situazioni di emergenza e/o di esclusiva);
- siano previsti meccanismi di controllo e di rotazione del personale atti a evitare che lo stesso soggetto possa partecipare alla stesura del capitolato tecnico ed essere successivamente nominato Funzionario Responsabile del Contratto; meccanismi di rotazione del personale atti ad evitare rapporti continuativi tra le figure chiave adibite dalla gestione dei contratti di appalto e le imprese appaltatrici;
- siano disciplinate, tracciate nonché autorizzate da soggetti con adeguati poteri di firma eventuali varianti / proroghe al contratto che, in corso d'opera, possano emergere nonché l'applicazione di eventuali penali.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della fiscalità**, i protocolli prevedono che:

- sia garantita la tracciabilità dei dati di input e l'evidenza dei conteggi e dei calcoli eseguiti;
- sia l'obbligo, in capo ai soggetti incaricati di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e ogni altro Ente preposto, nonché di garantire la correttezza, veridicità ed aggiornamento delle informazioni fornite;
- sia prevista la segregazione tra chi effettua i calcoli/ conteggi delle imposte da versare, chi ne verifica la loro correttezza e chi sottoscrive le dichiarazioni, i documenti e gli atti in genere, compresi i concordati previsti dalle norme in materia di imposte dirette, indirette e altri tributi ed altre imposte eventualmente introdotte;
- siano previste le modalità di aggiornamento normativo del personale sulla tematica;
- sia a cura del Responsabile competente, la responsabilità di procedere alla verifica di ogni dichiarazione/modello predisposto da consulenti esterni al fine di garantire la completezza e la veridicità.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei flussi finanziari e l'assunzione e gestione del personale**, si rimanda ai criteri specifici di prevenzione di cui al capitolo "4. Reati contro la Pubblica Amministrazione" relativi alle attività sensibili in oggetto.

Per le operazioni riguardanti il **coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione dei rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito dell'esecuzione del contratto**, si rimanda ai criteri specifici di prevenzione di cui al capitolo "4. Reati contro la Pubblica Amministrazione" e, in aggiunta, si prevede che:

- nei contratti che regolano i rapporti con gli appaltatori sia valutata l'opportunità di prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello, e dal codice Etico;
- è vietato l'affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni interdittive della facoltà di contrarre con la pubblica amministrazione previste dal D.Lgs. 231/2001 e/o da altra normativa vigente, con sentenza passata in giudicato;

- il Responsabile della funzione interessata dall'operazione segnali immediatamente al superiore gerarchico eventuali anomalie nelle prestazioni rese dagli appaltatori o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- siano previsti controlli periodici sulla qualità del lavoro svolto dagli appaltatori e sulla corrispondenza di questo ai progetti, nonché sulla qualità dei materiali da questi utilizzati.

Per le operazioni riguardanti l'attività di **partecipazione a gare o conduzione di trattative private con enti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio per la prestazione di servizi ovvero prestazione dei medesimi servizi all'estero per conto di soggetti pubblici o privati**, e tutte le fattispecie inerenti la **Gestione del patrimonio abitativo** si rimanda ai protocolli specifici di prevenzione di cui al capitolo "4. Reati contro la Pubblica Amministrazione" relativi all'attività sensibile in oggetto.

REATI SOCIETARI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter (*Reati societari*) del Decreto, in seguito modificato dalla Legge del 27 maggio 2015 n. 69:

- **False comunicazioni sociali** (articolo 2621 del codice civile), Fatti di lieve entità (articolo 2621-bis del codice civile). Il reato di false comunicazioni sociali si realizza tramite l'esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Se i fatti sopra descritti sono di lieve entità per la valutazione della pena si tiene conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, (di cui all'art. 131 – bis del c.p.) il giudice valuta l'entità dell'eventuale danno cagionato ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 – bis.
- **Impedito controllo**, previsto dall'art. 2625, secondo comma, c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- **Indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano

dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta - salvo che il fatto non costituisca reato più grave - degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **Corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 c.c. (riformato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38) stabilisce che la condotta si realizza nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- **Istigazione alla corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2365 bis c.c. (D.lgs 15 marzo 2017 n. 38) si articola in due ipotesi: 1) offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1); 2) sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2)
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (articolo 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.
- **Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)** La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Attività sensibili nell'ambito dei reati societari

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

- **predisposizione di bilanci, di situazioni contabili infrannuali e relazioni.** Si tratta dell'attività di predisposizione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione, nonché della relazione semestrale o di qualsiasi altro atto o prospetto richiesto dalla legge;
- **gestione dei rapporti con i Soci, la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale.** Si tratta dei rapporti con detti soggetti in relazione alle attività di controllo da questi esercitate;
- **conservazione di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali).** Si tratta dell'attività necessaria a rendere disponibili ai Soci, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate. Il processo riguarda più in generale la gestione dei rapporti con i suddetti organi di controllo interno;
- **predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione.** L'attività in esame si riferisce alla gestione delle informazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, utilizzate per predisporre in tempo utile la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio di Amministrazione di esprimersi sulle materie sottoposte ad approvazione;
- **rapporti con Enti Pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza.** Si tratta delle operazioni relative alla comunicazione alle autorità di vigilanza di dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché ai rapporti da intrattenere con le stesse in caso di loro accertamenti ispettivi; esproprio e/o asservimento degli immobili necessari per la realizzazione delle opere nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Milano. Si tratta delle attività di interazione con soggetti privati per addivenire all'occupazione, all'esproprio e/o all'asservimento per motivi di pubblica utilità, degli immobili di proprietà privata interessati dalle opere da realizzare, nonché dell'attività di negoziazione con privati interessati da provvedimenti ablativi;
- **attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all'estero.** Si tratta delle attività volte ad ottenere beni o servizi o ad affidare la realizzazione di opere a soggetti esterni, italiani o esteri, sia nella fase dell'esecuzione del contratto sia in quelle precedenti;

- **affidamento di lavori e acquisizioni di beni e servizi in qualità di stazione appaltante mediante gara o trattativa privata.** Si tratta degli acquisti effettuati dalla Società per conto di enti pubblici committenti;
- **esproprio e/o asservimento degli immobili necessari per la realizzazione delle opere nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Milano.** Si tratta delle attività di interazione con soggetti privati per addvenire all'occupazione, all'esproprio e/o all'asservimento per motivi di pubblica utilità, degli immobili di proprietà privata interessati dalle opere da realizzare, nonché dell'attività di negoziazione con privati interessati da provvedimenti ablativi;
- **affidamento dei lavori e acquisizione di beni e servizi "in economia".** Si tratta delle attività volte ad assicurare l'acquisto di beni o servizi professionali richiesti dalle singole unità organizzative aziendali per lo svolgimento delle attività di propria competenza, con riferimento ai casi per i quali la legge prevede tale modalità;
- **gestione dei flussi finanziari.** L'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa;
- **assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette).** Si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie al corretto svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione (ad es. provvedimenti disciplinari);
- **gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi.** L'attività si riferisce alle sponsorizzazioni di eventi (ad es. di carattere culturale) ed alle erogazioni liberali;
- **conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, professionali).** L'attività si riferisce alla gestione degli incarichi conferiti a professionisti perché svolgano le loro prestazioni in favore della Società;
- **gestione operativa del processo di approvvigionamento di beni e servizi da fornitori esterni.** Si tratta delle attività volte ad assicurare la presenza di beni o servizi professionali richiesti dalla Società a soggetti esterni;
- **gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.).** Si tratta delle operazioni inerenti all'utilizzo di beni ed utilità della Società da parte dei dipendenti;
- **gestione e controllo delle note spese.** Si tratta delle operazioni inerenti al processo autorizzativo delle spese sostenute da dipendenti della Società e alla gestione dei relativi rimborsi;
- **gestione del credito nei confronti dei clienti.** Si tratta delle operazioni inerenti al recupero del credito nei confronti dei privati dal sollecito all'azione legale.
- **esecuzione della Convenzione per la gestione del patrimonio abitativo del Comune di Milano.** Si tratta delle attività (svolte direttamente o per il tramite di imprese terze) svolte in nome e per conto del Comune di Milano per l'esecuzione della Convenzione finalizzate a garantire la corretta esecuzione delle attività nonché la corretta rendicontazione del servizio espletato. Nell'ambito della macro attività sensibile sono riconducibili le seguenti specifiche attività:
 - **abbinamento utente-alloggio e stipula di contratti di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di immobili ad uso diverso.** Si tratta delle attività legate al processo di abbinamento dell'alloggio all'utente e alla stipula dei contratti di locazione ERP / usi diversi (es. abbinamento utente-alloggio a seguito di Bando Regionale; convocazione utente e presentazione immobile, accettazione / rifiuto immobile; stipula del contratto) con l'utenza;
 - **gestione dell'utenza.** Si tratta dell'attività relative alla gestione del contratto (attivazione, variazione, voltura, cessazione), nonché delle attività collegate all'aggiornamento biennale dell'anagrafe utenza gestite da MM Spa;
 - **definizione dei canoni di locazione.** Si tratta dell'attività di definizione del canone di locazione sia degli alloggi ERP sia degli immobili destinati ad usi diversi gestite da MM Spa;
 - **gestione della morosità.** Si tratta delle attività di gestione della morosità degli inquilini di alloggi ERP / immobili ad uso diverso effettuata in via stragiudiziale (processo ordinario di messa in mora, trattamento del credito e proposta del piano di rientro.), in via giudiziale attraverso dei legali esterni;

- **gestione dei piani di mobilità.** Si tratta dell'attività di gestione delle richieste di cambio alloggio da parte dell'utenza, con particolare riferimento alle fasi di presentazione della richiesta di cambio alloggio, gestione della fase istruttoria, offerta dell'alloggio, abbinamento utente-alloggio e stipula del contratto;
- **gestione delle occupazioni abusive e degli sgomberi.** Si tratta delle attività legate alla prevenzione dell'occupazione e al monitoraggio dell'abusivismo attraverso interventi di sgombero (programmato o in flagranza) da parte di MM Spa in collaborazione con le Forze dell'Ordine;
- **gestione dei condomini e delle autogestioni.** Si tratta dell'attività di gestione dei condomini aventi proprietà mista, ovvero stabili nei quali sono presenti alloggi in gestione a MM Spa e alloggi privati e per i quali esiste la figura del referente di condominio che partecipa alle riunioni condominiali in rappresentanza degli inquilini di MM e gestisce i rapporti con l'utenza; e di gestione degli immobili in autogestione in cui gli assegnatari possono "autogestirsi" in particolare con riferimento alle forniture, ai servizi e alla gestione degli spazi comuni.
- **gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli alloggi e altre attività di Facility (es. gestione del verde, pulizia, etc).** Si tratta della gestione delle attività di facility (es. manutenzione ordinaria, cura del verde, pulizie scale e spazi comuni, etc.) erogate da MM Spa attraverso l'eventuale supporto di società Terze.

Criteri specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **predisposizione di bilanci e relative relazioni di situazioni contabili infrannuali** è previsto che:

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i responsabili delle diverse funzioni aziendali e delle società controllate forniscano alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i relativi responsabili indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali siano tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegghino copia;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano definiti in base ai principi contabili applicabili e verificati dagli organi di controllo (Società di revisione e Collegio Sindacale) prima della approvazione da parte del C.d.A;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messe a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del consiglio d'amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- qualora le citate operazioni siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio, secondo quanto stabilito, dal Codice etico e dal Modello, i principi fondamentali di cui richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i Soci, la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale, la conservazione di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali) e la predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione**, è previsto che:

- per ciascuna funzione sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;

- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione di cui al punto precedente;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del consiglio d'amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il collegio sindacale o la società di revisione debba esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico alla Società di Revisione;
- sia garantito ai Soci, alla Società di Revisione e al Collegio Sindacale il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico.

Per le operazioni riguardanti i **rapporti con Enti Pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza**, è previsto che:

- il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;
- sia data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse alle Autorità di Vigilanza;
- sia assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, un'adeguata collaborazione da parte delle funzioni aziendali competenti. A tal fine, è individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra i responsabili delle diverse funzioni aziendali che redigere una relazione sugli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito. Tale informativa deve essere anche inviata all'Organismo di Vigilanza nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.
- Per le operazioni riguardanti l'**attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all'estero, l'affidamento di lavori e acquisizioni di beni e servizi in qualità di stazione appaltante mediante gara o trattativa privata e l'esproprio e/o asservimento degli immobili necessari per la realizzazione delle opere nell'ambito del contratto di servizio con il Comune di Milano si rimanda ai rispettivi capitoli "Delitti di criminalità organizzata" e "Reati contro la Pubblica Amministrazione"**.

Per le operazioni riguardanti l'**affidamento dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi "sotto soglia e la gestione operativa del processo di approvvigionamento di beni e servizi da fornitori esterni**, oltre ai criteri specifici di prevenzione di cui al capitolo "*Reati contro la Pubblica Amministrazione*" si prevede che:

- il ricorso all'appalto e la selezione dell'appaltatore siano conformi alle disposizioni pubbliche vigenti in tema di appalti, in base a criteri di trasparenza, non discriminazione e tracciabilità dei criteri a fondamento della scelta del fornitore;
- vi sia separazione fra chi negozia e chi sottoscrive l'accordo;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

- i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
- siano vietati i flussi in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
- i flussi finanziari della Società in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei flussi finanziari, l'assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette, la gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi, il conferimento e la gestione delle consulenze, il conferimento e la gestione delle consulenze, e la gestione e controllo delle note spese si rimanda ai criteri specifici previsti nel capitolo "Reati contro la Pubblica Amministrazione"**. Per le operazioni riguardanti la **gestione del credito nei confronti dei clienti**, si prevede che:

- sia sempre identificato un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- siano stabilite le modalità (ad es. sollecito verbale, sollecito scritto) attraverso le quali attuare la procedura di recupero del credito;
- siano identificati i soggetti autorizzati a concordare un eventuale piano di rientro con il cliente;
- siano archiviati mediante supporti cartacei o elettronici tutti i documenti relativi al procedimento di recupero crediti;
- sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti l'**esecuzione della Convenzione ai fini dell'abbinamento utente - alloggio e stipula di contratti di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di immobili ad uso diverso e gestione dell'utenza, l'esecuzione della Convenzione ai fini della definizione dei canoni di locazione, l'esecuzione della Convenzione ai fini della gestione della morosità, l'esecuzione della Convenzione ai fini della gestione dei piani di mobilità, l'esecuzione della Convenzione ai fini della gestione delle occupazioni abusive e degli sgomberi, l'esecuzione della Convenzione ai fini della Gestione dei condomini e delle autogestioni, e l'esecuzione della Convenzione ai fini della Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e altre attività di facility**, si rimanda ai criteri specifici di prevenzione di cui al capitolo "*Reati contro la Pubblica Amministrazione*".

I reati di market abuse (art. 25-sexies)

La L. 18 aprile 2005, n. 62, riformula organicamente il sistema dei reati e degli illeciti amministrativi consistenti nel distorto utilizzo di informazioni dirette al mercato mobiliare.

La suddetta legge, inoltre, collega questa materia alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, incrementando, mediante nuove fattispecie, il novero dei "reati presupposto" già contemplato dal D. Lgs. 231/01, dando vita ad un nuovo art. 25 sexies denominato, appunto, "abusi di mercato".

- **Abuso di informazioni privilegiate.** È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- **Manipolazione del mercato.** Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
- **Pene accessorie.** La condanna per taluno dei delitti di cui sopra, importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
- **Confisca.** In caso di condanna per uno dei reati di cui sopra, è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Nel solco della tradizione, il soggetto attivo è colui il quale, in ragione dello specifico ruolo, può acquisire e detenere notizie privilegiate.

E' proprio il possesso dell'"informazione privilegiata" il presupposto del reato, perché genera l'illecito squilibrio cognitivo rispetto agli altri investitori. Per impedire l'inammissibile vantaggio, la legge impone ai detentori dell'informazione privilegiata di astenersi sia dall'operare sia dal comunicare o consigliare altri in merito all'operazione.

La consumazione si ha infatti con il compimento dell'operazione finanziaria ovvero con la comunicazione della notizia o con la raccomandazione/induzione al compimento dell'operazione. E' reato istantaneo, che prescinde sia dall'accoglimento del suggerimento sia dal compimento dell'operazione.

Informazione Privilegiata

Per "informazione privilegiata" si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente la Società, le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

Criteri specifici di prevenzione

Sono identificate, all'interno della Società, le persone che dispongono di informazioni privilegiate, coloro che possono avervi accesso, nonché i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate.

Tali documenti saranno conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva (se non con apposita evidenza). L'accesso ai documenti già archiviati dovrà essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate.

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale del Modello Organizzativo si riferisce ai delitti di **Omicidio colposo** e di **Lesioni colpose gravi e gravissime**, commesse in violazione della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e richiamati dall'art. 25 *septies* del Decreto. Le norme sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un "omicidio" nel momento in cui una condotta cagiona la morte di un individuo. L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un *comportamento attivo* (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un *atteggiamento omissivo* (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel lavoratore subordinato che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento dannoso. Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati *mediante colpa*: Tale profilo di imputazione soggettiva può essere *generico* (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o *specifico* (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza, successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In questo vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo (il che comporta che la condotta dell'agente sia sorretta da coscienza e volontà).

Con riferimento a quanto evidenziato poc'anzi in merito all'atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una *posizione di garanzia*, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. Le norme individuano nel *datore di lavoro*¹ il garante "*dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro*" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

1. Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art 2, comma 1 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente *aggravata*, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. L'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, hanno attività sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società.

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

Attività sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di MM Spa svolta nel corso dei lavori di redazione del presente Modello ha consentito di identificare i presidi adottati dalla Società a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre l'analisi delle attività e delle lavorazioni nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del Decreto, e riportate nel precedente paragrafo, è contenuta nei Documenti di Valutazione dei Rischi elaborati da MM Spa.

Qui di seguito sono elencate le quattro fasi di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro cui la Società si è ispirata per la definizione di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Pianificazione, si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.

Attuazione, si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze. In particolare:

- *Valutazione preliminare di tutti i rischi; individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie alla eliminazione ovvero al contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori:* trattasi dello strumento principe per definire le situazioni che possono determinare l'accadimento di infortuni e di incidenti.
- *Definizione delle responsabilità:* contempla le scelte direzionali necessarie per definire i rapporti di autorità ed i profili di responsabilità.
- *Sorveglianza sanitaria:* riguarda la verifica dei requisiti di idoneità del personale preliminarmente all'affidamento di compiti specifici, sorveglianza sanitaria periodica in relazione ai rischi presenti.
- *Formazione del personale generale e specifica:* specifica le attività di trasmissione delle informazioni e di addestramento del personale.

- *Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni*: consente di individuare le procedure di coordinamento atte a contenere l'entità di rischi derivanti da attività interferenti.
- *Acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti*: consente la valutazione preliminare del loro "impatto" sugli ambienti di lavoro e sulle attività.
- *Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti*: consente di assicurare l'efficienza di macchinari ed attrezzature, effettuare le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente, effettuare le operazioni di manutenzione in sicurezza.
- *Gestione delle emergenze*: consente di definire le procedure atte a far fronte a condizioni di pericolo grave ed immediato; prevede la disponibilità di attrezzature, strumenti, apparecchi ed impianti atti a scongiurare o contenere gli effetti dannosi derivanti da una situazione di pericolo grave ed immediato.
- *Procedure e/o istruzioni di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative*: definizione di idonee procedure ed istruzioni per garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attività svolte, diffusione delle procedure interne.
- *Misure di protezione collettiva e/o individuale* atte a contenere o eliminare i rischi: identificazione e gestione delle misure di protezione collettiva ed individuale.
- *Comunicazione e coinvolgimento del personale*: attività di comunicazione interna in ambito salute e sicurezza, comunicazione efficace tra tutti i livelli dall'alto verso il basso della piramide organizzativa e viceversa.

Controllo e azioni correttive, si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza. In particolare:

- *Rischi particolari*: attività che comprendono la verifica periodica delle caratteristiche degli ambienti di lavoro in ragione di specifiche igienistiche e di sicurezza.

Riesame, si tratta delle attività di riesame periodico al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal presente Modello.

Principi generali di comportamento

Criteri specifici di prevenzione

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia dunque interamente a quanto contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi, ed alle "Schede Mansioni" ivi contenute.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra identificate, ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la colpa della Società in relazione a infortuni sul lavoro, il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Si precisa che, ai fini del mantenimento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, si rende necessario dare evidenza di quanto attuato; ciò avviene attraverso l'adozione di sistemi di registrazione appropriati.

È altresì rilevante garantire la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze, documentazione attestante la conformità delle macchine). La gestione della documentazione di origine interna, di origine esterna e delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, è tale da garantirne la rintracciabilità, la conservazione e l'aggiornamento.

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è garantita tramite:

- l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione;
- il continuo aggiornamento della normativa applicabile alle attività dell'azienda;
- il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.

Le Procedure di prevenzione sono reperibili presso la sede centrale e nei luoghi di lavoro dove necessario e sono distribuite e rese note a tutte le funzioni interessate. Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo valgono i principi ed i protocolli di seguito indicati:

(S11) La valutazione dei rischi

La Società ha predisposto il documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi secondo le disposizioni definite che contiene almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Inoltre la società ha definito ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali con particolare riguardo a:

- ruoli, autorità, requisiti di competenza;
- responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi;
- modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;

- tracciabilità, laddove necessario, dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- censimento e caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

(S12) Nomine e definizioni delle responsabilità

Per tutte le figure, individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società ha definito i requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; la verifica del possesso di tali requisiti viene effettuata e registrata preliminarmente all'attribuzione dell'incarico. Tali requisiti possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi e devono essere mantenuti nel tempo. L'attribuzione di specifiche responsabilità in materia di Salute e Sicurezza avviene, in forma scritta e con data certa, definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

Allo scopo di garantire un'efficace attribuzione di responsabilità in relazione ai ruoli ed alle funzioni aziendali:

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008) e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate e viene predisposto secondo i principi di elaborazione giurisprudenziale;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- si impedisce che vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.

(S13) Sorveglianza sanitaria

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore la Società verifica i requisiti del lavoratore sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. paragrafo successivo: *Formazione del personale generale e specifica*), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi.

La Società ha adottato una norma aziendale che individua i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del Datore di Lavoro. In particolare tale norma:

- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza;

- prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo.

(S14) Formazione del personale generale e specifica

La Società ha adottato una norma aziendale che regola il processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente alla formazione è archiviata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

Le attività di formazione e addestramento sono gestite in modo tale da:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- garantire che il personale prenda coscienza circa: l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.

(S15) Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni

La Società ha adottato una norma aziendale che definisce modalità di qualifica dei fornitori. In particolare le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA; esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla società). L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

S16) Attività di Acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto sono gestite in modo tale che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- siano definite le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione della conformità dei requisiti di

salute e sicurezza, prevedendo anche forme di consultazione delle rappresentanze dei lavoratori;

- siano previsti, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, delle verifiche iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

(S17) Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di salute e sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni. Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

- in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;
- in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria ecc.).

La Società ha adottato una norma che disciplina le attività di manutenzione affinché sia garantita l'adeguatezza e l'integrità e siano definite:

- le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
- le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

(S18) Rischi particolari, ambienti di lavoro

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

(S19) Gestione delle emergenze

Per le sedi di lavoro della Società, sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

La Società ha definito ruoli, responsabilità e modalità di:

- Irichiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai V.V.F.;
- Itenuta e controllo di idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente, e di idonei presidi sanitari.

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:

- identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
- pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

(SI10) Procedure e istruzioni di lavoro

Apposite procedure interne sono definite per le attività rilevanti, di carattere operativo e gestionale, in materia di salute e sicurezza al fine di garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti di prevenzione e protezione. In ragione della complessità delle lavorazioni e delle attività, possono inoltre essere previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, devono essere accessibili al lavoratore.

(SI11) Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi

La Società ha adottato una norma aziendale per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In base agli esiti della valutazione dei rischi, sono stati individuati i necessari presidi e dispositivi atti a tutelare il lavoratore. Le misure di protezione di tipo collettivo sono definite nell'ambito della valutazione dei rischi e delle scelte relative ad esempio a luoghi di lavoro e attrezzature e macchinari (cfr. paragrafi SI1, SI6, SI8).

Le misure di protezione di tipo individuale (DPI), finalizzate al controllo del rischio residuo, sono identificate e gestite in base a criteri di scelta che assicurano:

- l'adeguatezza dei DPI alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione;
- la conformità alle norme tecniche vigenti (ad esempio marcatura CE);
- la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
- il controllo del mantenimento dei requisiti di protezione (es. controllo delle scadenze).

È assicurata la continua sensibilizzazione dei lavoratori in merito all'importanza della corretta applicazione di tutte le misure di protezione prescritte.

(SI12) Comunicazione e Coinvolgimento del personale

La Società ha adottato una norma aziendale finalizzata a garantire, ai fini delle tematiche di Salute e Sicurezza sul Lavoro:

- la comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- la comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;

- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
 - il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
 - il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
 - la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e sicurezza.

(SI13) Politica ed obiettivi

La Società ha adottato un documento formalizzato di Politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:

- risulta formalmente approvato dalla direzione aziendale;
- contiene almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sotto individuati;
- è adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
- è periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.

(SI14) Piani Annuali e Pluriennali

La Società adotta un Piano di Miglioramento e/o Piano Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti, che:

- contiene una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione;
- risulta adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
- prevede le responsabilità in materia di approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute e sicurezza.

(SI15) Prescrizioni legali ed altre

La Società ha adottato una normativa aziendale che definisce criteri e modalità da adottarsi per:

- l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
- l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
- le modalità di diffusione delle stesse.

(SI16) Norme e documentazione del sistema

La Società ha adottato normative aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.

(SI17) Rapporti con fornitori e trattisti – informazione e coordinamento

La Società ha adottato una norma aziendale che definisce:

- modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

(SI18) Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali

Sono state definite clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e le modalità di definizione dei relativi costi, da inserire nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

(SI19) Rapporti con fornitori e contrattisti – monitoraggio

La Società ha adottato una norma aziendale che definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei subappaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

(SI20) Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni

La Società ha adottato una norma aziendale che indica:

- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
- modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

(SI21) Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie

La Società ha adottato norme aziendali che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

(SI22) Verifiche in materia antinfortunistica

La Società ha adottato una norma aziendale che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale norma definisce:

- la tempistica per la programmazione delle attività;
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere verificata;
- le modalità di registrazione delle verifiche;
- le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati alla Direzione aziendale.

(SI23) Conduzione del processo di riesame

La Società ha adottato una procedura aziendale che definisce ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale norma deve prevedere lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- l'analisi dei risultati Verifiche;

- l'analisi dei risultati del monitoraggio del sistema di gestione della salute e sicurezza;
- lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Alla Società sono applicabili i reati di:

- **Ricettazione**, art. 648 c.p. è costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- **Riciclaggio**, art. 648 bis c.p. è costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **Impiego di denaro**, beni o utilità di provenienza illecita, art. 648 ter c.p. è costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Autoriciclaggio** art. 648 ter1 c.p. è costituito dalla condotta di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Attività sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero essere commessi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall'art. 25 octies del Decreto:

- **gestione della fiscalità**. Si tratta dell'insieme di attività inerenti la corretta determinazione dell'imposizione fiscale (imposte dirette / imposte indirette), del corretto versamento nonché corretta trasmissione della dichiarazione fiscale.

- **predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.** Si tratta delle operazioni inerenti agli adempimenti di redazione di dichiarazioni a fini tributari;
- **conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, professionali).** L'attività si riferisce alla gestione degli incarichi conferiti a professionisti perché svolgano le loro prestazioni in favore della Società;
- **qualifica, valutazione e negoziazione dei fornitori di beni e servizi.** Si tratta delle operazioni antecedenti alla stipula di contratti per l'acquisto di beni o servizi o per l'affidamento della realizzazione di opere a soggetti esterni, finalizzate alla qualifica e valutazione dei fornitori;
- **gestione dei flussi finanziari.** L'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa;

Criteri specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione della fiscalità, la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere e conferimento e la gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, professionali)** si rimanda agli specifici criteri di prevenzione di cui al capitolo. *"Delitti di criminalità organizzata" e Reati contro la Pubblica Amministrazione* .

Per le operazioni riguardanti le attività di *qualifica, valutazione e negoziazione dei fornitori di beni e servizi*, è previsto che:

- siano individuati degli indicatori di anomalia per i fornitori sulla base del:
 - profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off-shore);
 - caratteristiche e finalità dell'operazione (es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione);
- la scelta dei fornitori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizza anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dall'albo fornitori, tali scelte non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;
- la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi dettati dal Codice Etico e dal Modello che guidano la Società;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei flussi finanziari**, si rimanda ai criteri specifici di prevenzione di cui al capitolo *"Reati contro la Pubblica Amministrazione"* .

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati applicabili alla Società previsti all'art 25-novies (*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*) di cui all'**art. 171 bis, L. 22 aprile 1941, n. 633**, che punisce chiunque:

- abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- utilizza qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della medesima L. 22 aprile 1941, n. 633, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della medesima L. 22 aprile 1941, n. 633, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Attività sensibili nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei Delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall' art. 25 novies del Decreto:

- **gestione del sistema informativo e delle licenze software.** Si tratta delle attività connesse all'acquisto o comunque all'introduzione e diffusione in azienda dei programmi per elaboratore tutelati da diritto d'autore nonché alla gestione ed al controllo delle licenze d'uso degli stessi.

Criteri specifici di prevenzione

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista

l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;

- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Fattispecie

L'art. 25 *decies* del Decreto richiama il reato di **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, previsto dall'art. 377 bis c.p. e che punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Prevenzione

Sulla base delle analisi condotte, si ritiene che il reato in questione sia applicabile alla Società. Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti terzi.

REATI AMBIENTALI

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 ha introdotto l'art. 25-undecies nel d.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati ambientali. Inoltre in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che, con l'art. 1 c. 8, modifica l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l'ambiente. Di seguito si riporta una descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della società. Sono indicate in

carattere corsivo le fattispecie di reato che non sono applicabili alle attività svolte da MM Spa.

Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o alla distruzione o deterioramento significativo di habitat all'interno di un sito protetto.

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- l'apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);
- *Scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).*

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d. lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a));
- *deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);*
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1 lett. b));
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
- violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
- inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);
- predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo) - si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI;
- *esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE (art. 259, comma 1);*

- predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo);
- trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8).

Traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti e ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 comma 5 d.lgs. 152/06)

La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3, comma 6, legge 549/93)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n° 549, Art. 3, comma 6, in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che cagionino compromissione o deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che, alternativamente, determinino: (i) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 - quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono

diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (art. 452 - octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/01 indicano i requisiti generali che deve avere un modello di organizzazione, gestione e controllo. Tuttavia, per i reati ambientali, non sono stati definiti dal legislatore requisiti specifici di idoneità del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

In assenza di un riferimento normativo e di requisiti specifici di idoneità del modello di organizzazione e di gestione dei rischi ambientali ai sensi del d.lgs. 231/01, si ritiene opportuno, nella definizione dei protocolli di controllo, ispirarsi ai seguenti strumenti gestionali già ritenuti best practices (UNI EN ISO 14001) e in riferimento ai quali MM Spa ha adottato i Sistemi di Gestione Ambientale.

Attività sensibili nell'ambito dei reati ambientali

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero essere commessi dei reati ambientali previsti dall'art. 25 undecies del Decreto:

Pianificazione, si tratta delle attività volte a individuare e valutare gli aspetti ambientali, identificare le prescrizioni normative e autorizzative applicabili, fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale.

Attuazione, si tratta delle attività volte a definire la struttura organizzativa e le relative responsabilità, le modalità di comunicazione interna e nei confronti degli Enti di controllo, le modalità di gestione del sistema documentale, le modalità di controllo operativo, di gestione delle emergenze e di monitoraggio dei fornitori.

Controllo e azioni correttive, si tratta delle attività volte a implementare modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni

normative e autorizzative applicabili, di misura e monitoraggio delle caratteristiche ambientali delle attività svolte, di controllo delle registrazioni, di monitoraggio di eventuali non conformità, di conduzione di Audit periodici.

Riesame, si tratta di un'analisi compiuta periodicamente dal Vertice Aziendale per verificare se il Sistema di Gestione ambientale è efficace ed adeguato alla realizzazione degli obiettivi ambientali che l'azienda si è posta.

Criteri specifici di prevenzione

Nell'ambito delle attività svolte dalle BU / Divisioni di MM Spa e in base alla loro applicabilità alle singole attività svolte, sono adottati sistemi di controllo e criteri di prevenzione di seguito elencati:

1) la definizione della Politica Ambientale ovvero una dichiarazione di intenti formalmente comunicata ai dipendenti ed alle parti interessate che sancisce l'impegno dell'azienda a favore: della tutela ambientale, del rispetto dei requisiti legislativi di propria pertinenza, del miglioramento continuo ed enuncia i principi generali cui tale impegno si ispira e le conseguenti decisioni strategiche.

2) l'individuazione di **Ruoli e responsabilità**: la Società ha adottato, con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate e predisposte secondo i principi di elaborazione giurisprudenziale; la Società si è inoltre dotata di una specifica procedura per il conferimento e l'aggiornamento delle deleghe e delle procure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale;

3) la verifica della Conformità Legislativa

La Società ha effettuato l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative applicabili alla Società in relazione ad ogni aspetto ambientale.

4) La Società ha adottato una procedura che disciplina le attività di controllo della documentazione inerente **il Sistema di Gestione Ambientale**. Tale procedura definisce:

- ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale del SGA, Manuale delle Procedure);
- modalità di registrazione, gestione, distribuzione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta

5) La Sensibilizzazione e la formazione delle risorse

La Società, oltre alla normale formazione tecnica (compresa quella in materia ambientale) gestita dalla funzione di staff dedicata, ha provveduto alla sensibilizzazione del proprio personale erogando un corso di formazione generale sull'ambiente. Inoltre in seguito a particolari criticità emerse nel corso degli audit ambientali possono essere segnalati ai responsabili, specifici moduli formativi per le risorse le cui attività possono generare impatti ambientali.

6) Individuazione degli aspetti ambientali e controllo operativo

La Società ha adottato una procedura aziendale che ha lo scopo di definire le responsabilità e le modalità nella determinazione degli aspetti ambientali legati alle attività svolte e da quanti operano per essa, e nella definizione di quegli aspetti il cui impatto risulta significativo

7) la Gestione delle emergenze ambientali

La Società ha adottato specifiche procedure per la gestione delle emergenze (in particolare nell'ambito Acquedotto e Acque Reflue) aventi un potenziale impatto sull'ambiente, che:

- individua gli scenari delle possibili emergenze
- definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;

8) Attività di verifica in materia ambientale

Con riferimento alle attività di verifica sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, la società ha definito ruoli, responsabilità e modalità di:

- pianificazione delle verifiche;
- selezione del personale coinvolto nelle attività di audit, nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor;
- registrazione delle verifiche;
- individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- comunicazione dei risultati all'Alta Direzione.

9) Gestione delle acque

Con riferimento alla **gestione delle acque**, la Società ha individuato: le attività che possono comportare degli scarichi idrici e, attraverso le funzioni dedicate assicura, ove previsto, l'ottenimento ed il mantenimento delle autorizzazioni; il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli scarichi idrici; la taratura e manutenzione degli strumenti di misura; l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;

10) Gestione dei rifiuti

Con riferimento alla **gestione dei rifiuti**, la Società ha definito criteri e modalità affinché:

- nell'ambito della *produzione dei rifiuti*: sia tenuta in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero; sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
- nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti sia adottata una corretta identificazione dei rifiuti e un'adeguata gestione dei depositi temporanei sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- sia pianificato e assicurato il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
- nell'ambito delle attività di *trasporto* e smaltimento dei *rifiuti* siano individuati i soggetti per l'esecuzione dei trasporti e smaltimenti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- sia monitorata periodicamente la corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del SISTRI), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
- sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa;

11) Incidenti e non conformità

La società ha definito le modalità di rilevazione delle non conformità (NC) ambientali reali o potenziali, e di individuazione, registrazione e attuazione delle azioni correttive (AC) e preventive (AP). In particolare, la norma definisce i requisiti per:

- identificare e correggere le NC e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;
- esaminare le NC, determinarne le cause e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;

- valutare la necessità di azioni tese a prevenire le NC ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
- identificare ruoli e responsabilità a cui competono l'attuazione delle azioni e la verifica dell'adeguatezza delle stesse;
- registrare i risultati delle AC e delle AP intraprese, e riesaminarne l'efficacia.

12) Riesame

La Società definisce ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dalla Direzione aziendale in relazione alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell'azienda.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall' art. 22, comma 12 bis del D.Lgs. 286/1998 (e successive modifiche introdotte, in particolare, dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109), è costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Attività sensibili nell'ambito del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito, potenzialmente potrebbe essere commesso, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall'art. 25 *duodecies* del Decreto:

- **assunzione e gestione del personale** (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette);
- **attività di acquisto e affidamento di appalti** (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all'estero.

Criteri specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti l'**assunzione e gestione del personale** (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette), si

rimanda criteri specifici di prevenzione di cui al capitolo. Reati contro la Pubblica Amministrazione". In aggiunta a questi ultimi, si prevede che:

- in fase di assunzione, la funzione coinvolta raccolga dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno, del quale verifichi la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
- la documentazione sia conservata, ad opera del responsabile per l'attuazione dell'operazione, in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti l'**attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all'estero**, si rimanda ai protocolli specifici di prevenzione di cui al capitolo "6. *Delitti di criminalità organizzata*" relativi all'attività sensibile in oggetto. In aggiunta a questi ultimi, prevedere i seguenti ulteriori protocolli:

- sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (es. documento unico di regolarità contributiva – DURC);
- sia prevista contrattualmente la possibilità, per la Società, di effettuare verifiche sul personale impiegato dalla controparte.

REATI TRANSNAZIONALI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della legge n. 146 del 2006, che annovera le fattispecie di seguito indicate:

- **Associazione per delinquere**, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- **Associazione di tipo mafioso**, previsto dall' art. 416 bis c.p. e che punisce chiunque promuova, diriga, organizzi o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416 bis si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**, previsto dall'art. 377 bis c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità

giudiziarie dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Favoreggiamento personale**, previsto dall'art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
- **Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 d. lgs. 286/98)**. L'art. 12 del Testo Unico di cui al d. lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

La responsabilità delle persone giuridiche per questi reati transnazionali è prevista dall'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146. L'art. 3 della medesima legge definisce transnazionale il reato che possiede le seguenti caratteristiche: la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, la circostanza che siano commessi in uno o più stati, ovvero in uno Stato, ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione e controllo che avviene in un altro Stato, ovvero ancora in uno Stato, ma con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero – infine – in uno Stato, ma gli effetti sostanziali si verificano in un altro Stato.

Attività sensibili nell'ambito dei reati transnazionali

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero essere commessi dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della Legge 146/2006:

- **attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all'estero**. Si tratta delle attività volte ad ottenere beni o servizi o ad affidare la realizzazione di opere a soggetti esterni, italiani o esteri, sia nella fase dell'esecuzione del contratto sia in quelle precedenti;
- **gestione della fiscalità**. Si tratta dell'insieme di attività inerenti la corretta determinazione dell'imposizione fiscale (imposte dirette / imposte indirette), del corretto versamento nonché corretta trasmissione della dichiarazione fiscale;
- **gestione dei flussi finanziari**. L'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa;
- **assunzione e gestione del personale**. Si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie al corretto svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione;
- **coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione dei rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito dell'esecuzione del contratto**. Si tratta delle attività di analisi, programmazione,

coordinamento, verifica e controllo delle attività connesse alla costruzione delle opere commissionate da soggetti pubblici (BU Ingegneria) e gestione dei rapporti con il RUP, nonché alla esecuzione di lavori inerenti al Servizio Idrico Integrato affidati a soggetti terzi;

- **partecipazione a gare o conduzione di trattative private con enti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio per la prestazione di servizi ovvero prestazione dei medesimi servizi all'estero per conto di soggetti pubblici o privati.** Si tratta dell'attività di partecipazione a gare indette da P.A. nazionali o straniere per l'affidamento di opere (al di fuori del contratto di servizio in essere con il Comune di Milano). Nell'attività sensibile in esame si colloca inoltre la circostanza, meno ricorrente, di conduzione di trattative private con P.A. nazionali o straniere per il raggiungimento di obiettivi analoghi ai precedenti, nonché la fattispecie di prestazione di servizi al di fuori del territorio nazionale verso soggetti sia pubblici che privati.

Criteri specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti **l'attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all'estero, gestione della fiscalità, la gestione dei flussi finanziari, l'assunzione e gestione del personale, il coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione dei rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito dell'esecuzione del contratto, la partecipazione a gare o conduzione di trattative private con enti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio per la prestazione di servizi ovvero prestazione dei medesimi servizi all'estero per conto di soggetti pubblici o privati** si rimanda agli specifici criteri di prevenzione di cui al capitolo "*Delitti di criminalità organizzata*" e "*Reati contro la pubblica amministrazione*".



MM Spa

Via del Vecchio Politecnico, 8 - 20121 Milano
tel. +39 02 77471 - fax +39 02 78 00 33
info@mmspa.eu
info@pecmmspa.eu
www.mmspa.eu
www.milanoblu.com

Ingegneria

Via del Vecchio Politecnico, 8 - 20121 Milano
tel. +39 02 77471 - fax +39 02 78 00 33
info@mmspa.eu

Servizio Idrico Integrato

Via Meda 44 - 20141 Milano
tel. +39 02 84 771 - fax +39 02 78 00 33
servizio clienti: Via Borsieri 4

Servizio Clienti
800 021 800

Pronto Intervento
800 99 12 01

Casa

Via del Vecchio Politecnico, 8 - 20121 Milano
fax +39 02 78 00 33

Servizio Clienti
800 013 191